

## XXV.

## TORNATA DEL 31 GENNAIO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Votazione segreta dei due progetti di legge: 1. Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti; 2. Consorzi d'acqua a scopo industriale — Discussione del disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Approvazione degli articoli 1 e 2 dopo discussione nella quale parlano i senatori Ferraris, Massarani, Cambray-Digny, Cavallini, Barracco G., Guarneri, Miraglia ed Alfieri, Vitelleschi, relatore, ed il ministro della istruzione pubblica — Osservazioni dei senatori Ferraris, Barracco G., Alfieri, del ministro e del relatore sull'art. 3 — Esito della votazione segreta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e  $\frac{3}{4}$ .

È presente il ministro della pubblica istruzione: più tardi interviene il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge già approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri:

« Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti ».

« Consorzi d'acqua a scopo industriale ».

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità » (N. 13).

PRESIDENTE. Stante l'indisposizione di salute del senatore Finali, relatore del progetto di legge sul « Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato », si procederà alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità ».

Prego i signori senatori componenti l'Ufficio centrale di prendere i loro posti.

Domando all'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica se intende che la discussione si apra sul progetto da lui presentato o su quello modificato dall'Ufficio centrale.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Avendo concordato coll'Ufficio centrale gli emendamenti che sono stati portati al progetto di

legge, accetto che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto dell'Ufficio centrale.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI. Siccome il progetto di legge consta di molti articoli, per risparmio di tempo io chiederei al Senato che, come si è praticato anche recentemente, si ometta la lettura preliminare del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il signor senatore Manzoni propone che si ometta la lettura preliminare del progetto di legge.

Se non vi sono opposizioni, la proposta del senatore Manzoni si intenderà accettata.

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

Si legge l'art. 1.

#### Art. 1.

Lo Stato per mezzo del Ministero della pubblica istruzione provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel Regno, che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. È una semplice osservazione o meglio una semplice domanda che io rivolgo all'Ufficio centrale, domanda che riguarda l'interpretazione da darsi alle parole colle quali si determinerebbero gli oggetti che si debbono conservare, vale a dire le parole: *che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote, ecc. ecc.*

Debbo dichiarare rincrescermi assai che questa legge sia venuta in discussione quest'oggi, perchè effettivamente avrei avuto qualche studio a proporre ai miei colleghi del Senato: ma mi trovo in una insufficienza di competenza per cui non dirò che poche parole, pronto a rimettermi, più ancora che di consueto, alle osser-

vazioni che si facessero dalle persone più competenti dell'Ufficio centrale.

Io domando quindi all'Ufficio centrale se ha creduto colle parole che ho citate d'includere anche l'*archeologia*.

Lo studio dell'*archeologia* ha delle specialità caratteristiche che possono appartenere tanto all'arte, quanto allo studio della storia.

Mi sembrerebbe opportuno, per l'importanza che ha, massime in questa Roma, d'indicare in modo più esplicito anche la parola *archeologia* e ne propongo l'aggiunta.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'onorevole Ferraris giudica che, dicendosi *lo studio della storia*, non si dica abbastanza, a motivo che nell'*archeologia* c'entra anche una parte d'arte.

Ma siccome nell'articolo è detto: *lo studio dell'arte e lo studio della storia*, è impossibile che l'*archeologia* non sia compresa in queste due denominazioni, per modo che il nominarla particolarmente sarebbe una ripetizione, non essendo l'*archeologia* altro che l'arte testimone della storia.

Parlandosi di studio dell'arte e della storia, l'*archeologia* si trova naturalmente compresa.

Deve poi anche notarsi che questa parte di dizione non è integrale dell'articolo.

La parte integrale ne è quella che concerne gli *oggetti*; quest'altra non ne è che una specie di parte esplicativa, la quale non ha grande importanza.

L'Ufficio centrale spera che l'onorevole preopinante si dichiarerà soddisfatto di queste spiegazioni e non insisterà.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io mi arrenderò alle spiegazioni dell'Ufficio centrale, al quale credo aderisca anche l'onorevole ministro della pubblica istruzione, giacchè non ha creduto per ora di dare alcuna spiegazione, e soprattutto, se non crederà di darne dopo le spiegazioni fornite dall'Ufficio centrale; le quali, del resto, debbono rimanere accettate.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

Accetto pienamente le spiegazioni dell'Ufficio centrale.

È indubitato che qui si congiungono due obbiettivi che non si considerano mai separatamente: *L'interesse artistico e l'interesse storico*.

Quindi l'onor. senatore Vitelleschi dicendo essere l'archeologia arte e storia ad un tempo, diceva cosa giustissima.

C'è di più una dichiarazione nelle stesse parole « *dall'età più remota* » che dà maggiore interezza e comprensività al concetto dell'archeologia; la quale perciò può risalire persino all'età preistorica.

Dunque il concetto espresso dall'onor. senatore Vitelleschi consuona con le idee dell'onorevole Ferraris, per quanto ho inteso, e risponde perfettamente al pensiero del Ministero.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Parlando sull'art. 1, poichè inopinatamente trovo essersi pretermessa la discussione generale, credo di potere con una certa quale larghezza entrare nella materia della legge, il primo articolo reggendone tutta quanta l'economia.

Non è però, lo confesso, senza un sentimento prossimo allo sconforto che io piglio a parlare di un argomento intorno al quale ho già altra volta messo a prova, signori senatori, la vostra indulgenza. Dico che non è senza un sentimento prossimo allo sconforto, non perchè io disconosca il buon volere con cui si è tentato, la mercè del presente disegno di legge, di porre qualche freno alla dispersione e qualche argine all'esodo del patrimonio artistico nazionale; nè perchè, meno ancora, io disconosca la saggezza delle proposte con cui il vostro Ufficio centrale s'è adoperato a migliorare ed a compiere le provvisori recate innanzi al Senato; ma perchè non mi è possibile dissimulare a me stesso come tutte le circostanze insieme cospirino a rendere, se non vuoti di effetto, manchevoli troppo dell'augurata efficacia, i provvedimenti che stiamo per adottare.

Corrono, lo sento, tempi tutt'altro che propizi alle arti della pace; e quando l'orizzonte di giorno in giorno s'abbuia, e gli animi, agitati da previsioni incerte e non liete, si volgono ansiosi alla tutela dello Stato medesimo e delle sue più essenziali funzioni, può parere intem-

pestiva e fastidiosa persino l'onesta parola, che si levi sollecita alla difesa di quanto costituisce dello Stato l'ornamento e il decoro.

Però siffatta apprensione non tarda a dileguare in un'Assemblea come questa, dove ogni sollecitudine d'ordine intellettuale, d'ordine supremamente morale, è sicura di trovare valido patrocinio ed animi non impazienti.

Certo, o signori, e pur troppo, sovra ogni sapienza legislativa, sovra ogni istituto civile, sovra ogni amore di dottrina, di decoro e di gloria, si libra minaccioso ai di che corrono lo spettro d'una finanza sempre in travaglio, sempre avida di nuovo pasto, pur di bastare, e appena, non alle geniali superfluità, ma alle necessità prime del sociale consorzio. Se non che, per ciò appunto è da uomini il confessare, non l'orpellare la verità; è debito il dire aperto che, quando in un disegno di legge come questo, in materia d'acquisti di capolavori antichi dell'arte, si riserva allo Stato il diritto di prelazione, gli si riserva una facoltà della quale per gran tempo, per un tempo i cui limiti sfuggono alle nostre previsioni, esso non sarà in grado di valersi; sì che il nostro si risolve piuttosto in un platonico omaggio ad un principio, di quello che non sia un avvedimento capace di pratica applicazione.

Per queste considerazioni io mi era indotto, quando l'istessa materia venne altra volta agitata, a proporre un sistema diverso da quello che l'odierno articolo primo introduce; un rimedio più eroico, il quale, del resto, non era senza esempio, anzi costituiva nel più dei casi la regola costante in tutte o quasi le legislazioni prima vigenti in Italia: voglio dire un sistema, il quale, pure intendendo a far salvo il grande patrimonio della coltura e dell'arte nazionale, colpisse di esplicito divieto l'esportazione soltanto degli oggetti di supremo valore artistico e storico, lasciando piena libertà rispetto agli altri.

La legge attuale si informa ad un diverso principio, e parrà forse anche più intollerabile, io credo, a quegli interessi privati medesimi, che ha creduto di risparmiare. Nondimeno io non riprodurrò un concetto che troppo radicalmente si discosterebbe da quello del disegno di legge che abbiamo dinanzi. Non lo farò, perchè vi ha pericolo in mora; e troppo mi dorrebbe se, per desiderio del meglio, non avessero ad

approdare provvedimenti forse imperfetti, ma non però inefficaci del tutto.

Dico non del tutto inefficaci, perchè in primo luogo, riguardo allo Stato, alle provincie ed ai comuni, la inalienabilità dei capolavori d'arte è proclamata; in secondo luogo, riguardo agli altri enti morali, l'alienabilità è limitata, è circondata di certe guarentigie; in terzo luogo, rispetto anche al patrimonio artistico posseduto dai privati, alcune cautele assicurative vengono stabilite, le quali insomma si risolvono nell'infrenare la esportazione con una tassa.

Ora a questa tassa io sarei recisamente contrario se dovesse avere un intento fiscale, se non fosse esplicitamente e solennemente dichiarato dalla legge di cui ci occupiamo, che tutto quanto la tassa sarà per gittare è riservato e destinato per intero ad ampliare le collezioni artistiche nazionali.

Così inteso, il provvedimento è in qualche modo emendato dal vizio che, se fiscale il suo intento fosse, mi parrebbe insanabile e intollerabile; e vale in certa qual maniera esso medesimo a sanare, col ferro istesso che l'apre, la dolorosa ferita.

Se non che, il detto provvedimento dovrebbe, per identità di ragione, non fermarsi a codesto; e, in sede più opportuna, chiederò alla benignità del Senato che mi conceda di proporre un'aggiunta, la quale collimi al medesimo intento, dico all'ampliamento delle collezioni nazionali, destinando a siffatto scopo il prodotto altresì di quella tassa, che per l'entrata alle pinacoteche ed ai musei viene quotidianamente percetta.

Sa il Senato, e credo abbia avuto fin troppe volte occasione di udirlo dal mio labbro, che io sono, in principio, di cotesta tassa acerrimo avversario, come di quella che, se al tutto non preclude, certamente impaccia l'adito e scema la frequenza del popolo, che vorrei visitatore assiduo di quelle collezioni, le quali soprattutto appartengono a lui, e sono destinate, o esser dovrebbero, ad ingentilirne il costume, ad elevarne l'animo ed il pensiero. Ma poichè pur troppo la fatalità dei casi, le angustie finanziarie in cui versiamo, e la tenacità di contrarie opinioni, impongono che questa tassa sussista, io vorrei almeno — e ne farò a tempo debito formale proposta e tema di un emendamento speciale — vorrei che alla ampliamento delle colle-

zioni nazionali fosse anche il suo prodotto espressamente riservato e rivolto.

Resta un'altra parte, e non la meno importante, dell'odierno disegno di legge; della quale, per una vie più evidente connessione della materia con l'articolo primo e costitutivo della legge medesima, stimo che a maggior ragione possa venirmi concesso di qui ragionare.

Vi ha, dico, un'altra parte sostanziale della legge, la quale riguarda propriamente la conservazione ed il restauro dei cimelii d'arte e dei monumenti patrii; e non esito a soggiungere che questa parte mi sembra nel disegno odierno la più difettiva.

Nè sembra a me soltanto, ma, che monta assai più, difettiva è parsa anche alla saggezza dell'Ufficio centrale. Se non che l'Ufficio centrale non credette di dover sottentrare esso al compito dell'onorevole signor ministro, e di formulare espressamente articoli aggiuntivi, che del disegno di legge colmassero le avvertite e lamentate lacune.

Io non voglio certamente apparire più ardentoso che non abbia voluto essere l'illustre relatore dell'Ufficio centrale: tuttavia credo mio debito di richiamare, per quanto io possa, l'attenzione di questa eccelsa Assemblea sui grandi vuoti che la detta parte del presente disegno di legge lascia aperti, sui pericoli dell'abbandonare in balia dell'ignoto, e, diciamolo pure, dell'arbitrio, tutta codesta materia, e sulla necessità di porre almeno nel disegno medesimo alcuni capisaldi, che valgano siccome criterii per ben governarla e risolverla, invitando insieme il Governo del Re a svolgere poi siffatti essenziali principii mediante un altro e più maturo e meditato disegno di legge, da valere siccome concomitante e necessario complemento di questo.

Ed in effetto, tollerate che io lo noti sin d'ora, di che modo si debba dal Ministero provvedere alla soluzione delle gravissime difficoltà e controversie che quasi sempre sorgono e vie più sempre sorgeranno intorno all'arduo tema dei restauri e della conservazione dei cimelii e monumenti nazionali, non è punto detto nell'odierno disegno di legge: è detto semplicemente che, per mezzo di autorità delegate all'uopo dal Ministero, sarà provveduto.

Ma egli è evidente che una organizzazione è necessaria, e deve essere nota e certa e perenne

e legittima, perchè tutto questo lavoro ordinatamente e legittimamente si compia.

In qualsivoglia materia la quale possa formare oggetto di controversia, sia nell'ordine giudiziario, sia nell'ordine amministrativo, a due cautele costanti si è provveduto, due costanti malleverie si sono assicurate, le quali guarentissero la conoscenza del vero e la prevalenza del giusto; voglio dire la pluralità dei gradi di giurisdizione, e la collegialità dei giudizi.

Niente di tutto codesto apparisce nel disegno di legge presente; tanto che, non senza meraviglia, io sono tratto a domandare a me stesso se noi si viva davvero in paese nuovo a cosiffatte disputazioni, ignaro delle loro difficoltà, insufficiente a meditare ed a costituire un sistema di guarentigie e di giudizi, che ne regga e governi la normale pertrattazione e la legittima soluzione.

In verità così parrebbe, chi dovesse senz'altro pigliar norma dal modo con cui qualche articolo del disegno di legge è concepito. E per cominciare dall'assetto delle cose, prima di toccare del loro governo, nel disegno di legge parlasti, fra altro, della istituzione di musei in ciascuna regione, come se il paese di collezioni e di musei non fosse già colmo e riboccante, anzi ne andasse poco men che deserto; e dovesse, *ex novo*, esserne dal Governo, quasi per via di aritmetica spartizione e distribuzione, dotato.

Vero è che l'Ufficio centrale con un opportuno inciso ha dato all'articolo la sola interpretazione plausibile, nel senso che nuovi musei là soltanto s'istituiscano dove per avventura ne fosse difetto; inciso assai opportuno, ripeto, nel suo laconismo, imperocchè implica l'incolunità delle collezioni esistenti.

Qualche dichiarazione, per altro, più esplicita non mi parrebbe soverchia da parte dell'onor. signor ministro, o meglio, per organo della legge medesima; affinchè sia messo bene in sodo che nulla s'intende pregiudicare delle ragioni storiche e giuridiche, onde le tante, sì svariate e nella loro stessa varietà sì mirabili collezioni nostre riconoscono la loro origine e l'incomparabile loro splendore.

Se vi ha cosa al mondo che sia veramente sorta dalle viscere del paese, o, a dir più esatto, del comune italiano, questa è l'arte; niente sarebbe più pericoloso, più irrazionale, più con-

trario allo spirito medesimo della nostra storia e della nostra civiltà, che il mettere improntamente le mani nei patrimoni, e dirò meglio e più che patrimoni, negli spontanei frutti e portati d'ogni zolla d'Italia, i quali rappresentano ciascuno un tesoro di memorie, di tradizioni e di affetti, per tramescolarli a talento, sovvertendone la ragion d'essere, la efficacia educativa e la stessa natura. A quella vita spontanea che vi respira ancora, impregnata, direi quasi, dell'antico fervore cittadino, e radiante di tutti gli splendori del nostro passato, voi non potreste sostituire che un assetto rigido, formale, geometrico, senza nesso colla storia civile, senza quei fondamenti e collegamenti naturali, che danno intera ai tesori dell'arte la loro significazione, e gran parte della loro efficacia.

Ora, a quel modo stesso che siffatte preziosità sono uscite, secondo dicevo dianzi, dalle viscere del paese, anche trovano i loro tutori naturali negli elementi che più da vicino rappresentano la tradizione patria, la quale, volere o no, nel nostro paese è connaturata al comune; e sotto il nome di comune va da sè che intendo anche provincia, poichè storicamente provincia e comune urbano fecero in Italia pressochè sempre tutt'uno.

Se noi dunque abbiamo la fortuna di possedere nella vita viva questi elementi, ai quali è certo che non sarà per mancare lo zelo, i quali, anzi, una certa naturale alterezza delle tradizioni locali renderà più che altri mai gelosi di difenderle e solleciti di tutelarle, perchè vorremmo avere in non cale questa forza connaturata e spontanea, preferirle un ordinamento artificiale, una entità senza viscere, quella che ha nome altrettanto poco italiano, quanto poco italiana è la cosa, voglio dire la burocrazia?

Tolga il Cielo che si frantenda il mio pensiero, che si creda voler io negare il dovuto rispetto agli organi del potere esecutivo; ma come supporre in essi quella potenza di sentimento e di volontà, la quale sorge unicamente da un complesso di circostanze preordinate dalla natura e dalla storia? Come, e con che fondamento, e per che ragione preferire, nella tutela delle collezioni d'arte, alle rappresentanze che sono il portato della storia e della natura, le *autorità delegate*?

Ma v'ha di più. La materia retta dal pre-

sente disegno di legge non si riduce altrimenti alla custodia sola dei cimelii e dei capolavori dell'arte; essa involge altresì una questione ardua fra tutte, quella del restauro degli edifici monumentali; ed è a questa parte appunto che sembra essersi particolarmente rivolta l'attenzione del signor ministro, laddove nel disegno di legge è detto che, a curare l'esecuzione di essa legge, sarà provvisto col mezzo di autorità all'uopo delegate; e qui appunto è, secondo a me pare, che torna viepiù essenziale di mettere bene in sodo quelle due guarantee che dicevo dianzi: la collegialità dei giudizi, e la pluralità dei gradi di giurisdizione.

Dobbiamo noi supporre che autorità delegate dal signor ministro, delle quali noi non conosciamo nè i titoli, nè le attribuzioni, nè la giurisdizione, debbano sedere arbitri assoluti in così grave e delicata materia?

Non è egli necessario che il Parlamento sappia, discuta e deliberi di che modo sarà per funzionare questo delicatissimo congegno della pubblica amministrazione?

Altri organi, altre istituzioni, altri collegi per vero esistono, atti a coadiuvare allo scopo, idonei, secondo la natura loro, ad applicare, entro i giusti confini della rispettiva competenza, la legge; queste istituzioni però non hanno fondamento in una legge vera e propria, esistono meramente in virtù di decreti reali.

Tali, voi lo sapete, le Commissioni conservatrici istituite in ciascuna provincia, tale la Giunta superiore di archeologia e belle arti. Sono istituzioni tutt'altro che perfette, ma perfettibili; se non che la loro esistenza medesima non ha fondamento inconcusso. Il decreto reale le ha create, può distruggerle il decreto reale.

Ora, quando nel presente disegno di legge si trova scritto che tutte le disposizioni di leggi anteriori vigenti nella materia sono abrogate, sorge, a maggior ragione, il dubbio che anche le istituzioni fondate per decreti reali siano parimenti destinate a scomparire.

E il dubbio è tanto più legittimo, chi pensi a un esempio recente di mera interpretazione estensiva, per forza della quale si volle considerare siccome implicitamente abolita una disposizione legislativa anteriore da una posteriore, la quale a quella, pur tuttavia, non faceva diretto riferimento.

Nel caso presente adunque, sembra, meglio che opportuna, necessaria una dichiarazione esplicita, la quale determini bene se e quali istituzioni congeneri debbano assistere e coadiuvare, nell'applicazione della legge in discorso, l'opera delle autorità dal Ministero delegate.

E qui tollerate che io compia l'espressione del mio pensiero. Le istituzioni testè menzionate, dico le Commissioni conservatrici provinciali e la Giunta superiore d'archeologia e belle arti, plausibili nel concetto, mi sembrano, già lo dissi, tutt'altro che perfette nell'attuazione. Molto sarebbe a dire, molte mende sarebbero a notare rispetto alla loro organizzazione e al modo come funzionano; ond'è che io non vorrei fosse qui pregiudicata per nulla così grave materia, anzi domanderei che fosse serbata al maturo dibattito del Parlamento.

Al presente disegno di legge basterebbe, a parer mio, che una dichiarazione fosse aggiunta, la quale assicurasse che la regolare costituzione degli anzidetti collegi formerà argomento di un altro disegno di legge speciale, da entrare in vigore simultaneamente con quello di cui ci occupiamo.

Che singole Commissioni conservatrici locali ed una Giunta superiore di belle arti, quando la loro organizzazione e le loro funzioni fossero assicurate, rettificata e governate dalla legge, sarebbero per costituire i giudizi naturali in materia d'arte, è manifesto; e lo è del pari che i delegati dall'autorità esecutiva potrebbero fungere, presso di questi giudizi, le veci di pubblico ministero.

Va da sè che anche l'autorità governativa debba aver voce e dare il suo placito in questioni che riguardano il decoro e il patrimonio pubblico: ma altrettanto giusto è che vi abbia voce e rappresentanza l'elemento locale. Nè ad altro concetto anche di presente s'informa l'istituto delle Commissioni conservatrici, ove insieme convengono delegati del comune, della provincia e dello Stato.

Questo però sarebbe desiderabile, che, quando insieme nei giudizi e nelle deliberazioni i rappresentanti locali coi delegati governativi si accordassero, non s'andasse inutilmente a dilungo per le complicate trafille d'uffici e autorità superiori.

Il tempo è, in siffatte materie, prezioso; e il risparmio delle lungherie ufficiali, inestimabile

beneficio. Che se invece conflitto sorga tra i delegati governativi e la rappresentanza locale, allora è il caso che la questione sia recata più in alto, e risolta colla garanzia di un secondo grado di giurisdizione; ultima e suprema cautela rimanendo, nelle controversie di diritto più gravi, il ricorso al Consiglio di Stato o ai tribunali ordinarii.

Ho adombrato nelle linee più semplici un sistema; nessuno peraltro più di me riconosce la gravità estrema della materia, come di quella che involge la conservazione o la manomissione di un patrimonio fra tutti prezioso; e però io primo riconosco necessario ed invoco su cotanto tema il dibattito e la deliberazione matura del Parlamento; a questo solo non so acconciarmi, che ogni cosa s'abbandoni in balla d'una ignota potestà, sì come quella della quale il presente disegno di legge niente altro annunzia che il nome. Il dibattito, ripeto, è necessario, è invocato da quanti hanno a cuore le sorti dell'arte patria; poichè dalla costituzione medesima e dalle funzioni di quelle autorità e rappresentanze che possano essere chiamate a reggerle, coteste sorti dipendono; dipende il tornare a impaccio o a stimolo, in beneficio od in danno.

Un esempio solo, e di passata. Che le arti plastiche debbano avere in siffatte rappresentanze il primissimo seggio, s'intende bene; ma altrettanto è indispensabile che altre discipline vi abbian voce, le quali per non meno alte ragioni hanno titolo ad essere consultate.

Chi saprebbe concepire sapiente tutela di monumenti, taluni dei quali risalgono alla antichità più remota, senza lume di critica storica e di dottrina linguistica?

Sotto il rispetto, adunque, non delle attribuzioni soltanto, ma eziandio della costituzione organica di questi grandi centri della coltura patria, è necessaria ampiezza, libertà, maturità di discussione.

E ad assicurarle intendono appunto quegli emendamenti agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, che raccomando al favore dell'Ufficio centrale, e rassegnò alla sapienza del Senato.

Chiedo ora alla benignità dell'onor. signor presidente, se io debba leggerli di seguito amendue, oppur ciascuno a ciascun articolo cui si riferisce. Con la permissione sua mi parrebbe il caso, essendone la formola semplicissima e

breve, di dar lettura di entrambi, affinchè meglio ne apparisse il nesso e la univoca significazione.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se il tenore degli emendamenti che ella, onor. Massarani, propone, è di tal natura da rientrare nella discussione generale, ella è padrone di dire quello che crede; se però si tratta di questioni specialissime che possano riflettere gli articoli da lei emendati, allora io credo sarebbe più opportuno che le sue proposte venissero fatte a mano a mano che si discuteranno gli articoli.

Del resto lascio a lei piena libertà di fare come crede meglio.

Senatore MASSARANI. Col permesso dunque dell'onorevole signor presidente leggo gli emendamenti.

All'art. 1 proporrei che si dicesse:

« Lo Stato per mezzo del Ministero della pubblica istruzione, e coll'opera di una Giunta superiore di archeologia e belle arti, di Commissioni conservatrici provinciali e di autorità specialmente all'uopo delegate, provvede e veglia nei modi e nei limiti, ecc. », il resto come nel disegno di legge.

All'art. 2 proporrei che dopo il primo comma si aggiungesse questo alinea:

« La costituzione, le attribuzioni e la giurisdizione della Giunta superiore di archeologia e belle arti, delle Commissioni conservatrici provinciali e delle autorità delegate specialmente all'uopo di cui nel presente articolo, saranno determinate per legge, che entrerà in vigore ad un tempo medesimo colla legge presente ».

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Avevo domandata la parola per pregare il senatore Massarani a voler rinviare la lettura dei suoi emendamenti ai singoli articoli ai quali essi si riferiscono. In ciò sono stato prevenuto dal nostro presidente.

Dal momento però che il senatore Massarani ha concretate le sue proposte, ed ha letto già l'emendamento all'articolo primo, mi permetto di soggiungere che egli molto giustamente ha lamentato la mancanza in questo progetto di

ogni disposizione relativa alla conservazione dei monumenti.

Tale mancanza era già stata rilevata dall'Ufficio centrale.

Tutto ciò che riguarda la conservazione dei monumenti, sotto il rapporto della custodia e sotto il rapporto degli eventuali restauri, viene nel progetto lasciato completamente in balia del Governo.

L'Ufficio centrale anche esso si è doluto di un tal fatto, senza illudersi tuttavia in nessuna guisa sulle difficoltà di provvedervi.

Le questioni di custodire e soprattutto quella di restaurare dei monumenti, sono questioni di gusto e di attitudine. Dove questo gusto e questa attitudine risiedono, nessuno può dire *a priori*. Ma, molto probabilmente, essi non risiedono in quella che l'onorevole Massarani chiamava *la burocrazia*. Ad ogni modo però in tal materia non può sfuggirsi sistema che rechi implicita in sé una fiducia ed a questo attenersi.

Dei sistemi ve ne sono due. Il Senato quando discusse l'altra volta questo schema di legge ne propose uno, che era di chiamare responsabili della custodia dei monumenti i singoli enti proprietari, lasciando al Governo un semplice ufficio di controllo. Era un sistema mediante il quale si sarebbero poste in gioco forze diverse. Se il possessore, se il proprietario è un uomo di gusto, egli farà bene ed il Governo non avrebbe avuto che da approvare; o il possessore, o il proprietario è un uomo di cattivo gusto, e in allora il Governo avrebbe dovuto intervenire per correggere. Con un tal sistema si cercava il bene dove c'era, e quella specie di attrito, che poteva nascere fra il possessore, o il proprietario ed il Governo, sarebbe stato fecondo di buoni risultati.

Però questo sistema non è stato accettato dalla Camera dei deputati. Laonde il Governo ne propone un altro che è il presente.

Con quest'altro sistema il campo viene grandemente ristretto. Si tratta di porre ogni cosa alla discrezione del ministro della pubblica istruzione; sarà lui che deciderà in qualunque emergenza. E non può dubitarsi che in molti casi egli deciderà bene. Ma potrebbe pure avvenire il contrario.

Ora, l'onorevole Massarani vorrebbe che si trovassero dei correttivi a quest'azione assoluta

del ministro della pubblica istruzione, e l'Ufficio centrale non si rifiuta *a priori* di entrare in un tale ordine di idee.

Soltanto, prima di pronunziarsi, esso desidera di sentire quali sieno in proposito gli intendimenti dell'onorevole ministro.

Se l'onorevole ministro non avesse difficoltà a mettersi sopra questa via, è certo che noi potremmo facilmente intenderci sul modo di cercare quelle garanzie che sono possibili in una materia così delicata.

Prima di procedere, l'Ufficio centrale aspetterà che l'onorevole ministro abbia detto sopra questo punto quale sia il pensiero del Governo.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Sul notevole discorso dell'onor. Massarani, io sono dell'avviso del presidente del Senato; che, cioè, le osservazioni varie e molteplici svolte nel discorso medesimo torneranno più acconce, e potranno anche dal Ministero essere considerate meglio, a mano a mano che gli articoli della legge verranno sottoposti all'approvazione del Senato.

Ma egli ha posta una questione che precede ogni altra, e sulla quale anche l'Ufficio centrale desidera di conoscere anzitutto il pensiero del Ministero.

L'onor. Massarani vuole che si vegga e si determini quali sieno gl'istrumenti dei quali il Ministero si serve per adempiere l'ufficio descritto in questo art. 1 del disegno di legge. Egli ha nominato gli organismi che presentemente funzionano, soltanto per avvertire che essi esistono per decreto reale; e ha mostrato di dubitare che venendosi, in seguito all'approvazione di questa legge, necessariamente ad abrogare le precedenti, non si potesse intendere che fossero pure sciolti gli organismi a cui ho accennato or ora.

Il mio pensiero è questo: che le diverse istituzioni di cui si tratta non solo non debbono venir meno, ma essere ordinate in guisa da compiere, se così può dirsi, con maggiore efficacia l'ufficio loro commesso.

Quindi, per questa parte, elimino che la forza della presente legge possa estendersi fino alla abrogazione dei decreti ora vigenti. Ma pure eliminando ciò dal concetto della legge, resta



pur sempre che un decreto reale da altro decreto sinigliante può essere disfatto.

Ora in merito alla questione io non posso entrare nelle vedute dell'onor. senatore Massarani; ma vuolsi pure far considerazione ai concetti che si raccolgono dalla relazione e dagli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

Ciò che ha detto l'onor. Massarani riferendolo in particolare ai musei e alle gallerie, si può propriamente estendere a tutta l'arte antica, all'archeologia, antichità storiche, oggetti d'arte d'ogni tempo, ecc.

Nel concetto dell'onor. senatore Massarani, tutto questo uscendo come dalle viscere della nazione, non dal Governo (ente impersonale, che raccoglie la virtù di tutti e non produce), il difendere, il custodire, il mantenere tanto prezioso patrimonio è e dev'essere nell'istinto di tutti che fanno parte della nazione medesima.

L'onor. senatore Vitelleschi, a sua volta, toccando del sistema antecedentemente seguito dal Senato, diceva: Si era creduto che nel conflitto tra il proprietario, che per il momento potremo dire produttore, e Stato, che possiamo dire conservatore si potesse trovare la guarentigia desiderabile che l'opera d'arte, quale essa sia, fosse mantenuta.

Io credo che questo stato di cose sia perfettamente il vero; ma prego l'onor. senatore Massarani ed il Senato a voler considerare pure che questa legge non determina veramente gli organismi per i quali essa debba venire attuata. E per buone ragioni, lungamente discusse, questo non è nella legge: la quale, secondo sarà deliberata, richiederà diverse le prescrizioni da darsi, per la sua attuazione, alle persone stipendiate, o non, a cui spetterà tale ufficio.

Quindi il voler congiungere (qui anticipo un po' sull'art. 2, ma evidentemente la materia lo comporta), il volere, dico, congiungere la efficacia di questa legge, con la determinazione del modo di procedere e di tutta la funzione che si richiederà per ben attuarla, credo sia pericoloso. Inoltre è da considerare (se mi ripeto non nuoce), che presentemente questo servizio ha alla sua testa la Giunta di belle arti e di archeologia; ha nelle provincie le Commissioni conservatrici composte degli elementi indicati dall'onor. senatore Massarani. Ha, per le varie regioni, delegati i quali intendono ad

aiutare il Governo principalmente nel conoscere la ricchezza artistica ed antiquaria che possiamo avere o scoprire in quei luoghi.

Or bene, questo triplice ordine di benemeriti, i quali la loro dottrina ed il tempo consacrano per serbare alla nazione questa gloria della nostra arte passata, è composto tutto di ufficiali gratuiti.

Riprendendo a studiare un argomento di tale natura, comprende il Senato che qualche cosa dovrà pur farsi e in maniera diversa. Ma non è troppo facile il farla così per fretta, e la ragione, che anche il Senato deve sentire, sta nel non potersi in questo momento determinare nuove spese. Ora, io pregherei il senatore Massarani a non voler congiungere coll'emendamento al primo articolo, l'emendamento al suo secondo. Quando v'abbia il legittimo desiderio di garantire queste istituzioni, è giusto che il Ministero non pensi a cambiarle; io credo di poterlo affermare. Tanto più che al fatto manifesto che non si cercò mai di cambiarle, si aggiunge la convinzione che la facoltà di ben giudicare nella materia non si crea pigliando un semplice impiegato. Convien piuttosto rivolgersi a quegli uomini nei quali il sentimento dell'arte, l'amore delle tradizioni gloriose del paese hanno determinato una vocazione particolare a guardare queste cose e a sentirle. Perchè per poterle guardare con affetto bisogna proprio sentirle.

Quindi io posso accettare che si faccia menzione anche nel primo articolo di questi organismi che presentemente abbiamo; ma prego il Senato e il senatore Massarani a non dar forma di legge....

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.... a questa funzione regolamentare di tutto l'organico dell'Amministrazione, che non può mai sfuggire al sindacato della Camera e del Senato, i quali all'occasione dei bilanci rispettivi hanno pure facoltà di discuterlo, di approvarlo, di modificarlo ed anche di respingerlo;

Ora dunque, se il senatore Massarani si contenta che per via di regolamento sia determinata questa materia e l'organico, che ne verrà, sia iscritto nel bilancio, io posso accettare per l'articolo 1° l'emendamento quale mi pare egli abbia annunziato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Massarani.

Senatore MASSARANI. Mi sono recato a debito di dire io il primo che non mi pareva possibile, non che tempestivo, il discutere ora del modo con cui dovessero essere costituite e funzionare e l'una all'altra ingranarsi le diverse autorità, in parte elettive, in parte delegate dal potere esecutivo, che avrebbero a concorrere all'attuazione della presente legge, ed alla tutela del patrimonio artistico nazionale.

L'ho detto io il primo, perchè non poteva dissimulare a me stesso che la materia è grave, che ha bisogno di un maturo esame, di un perfetto dibattito; ma da questo al venire nella sentenza in cui mi vorrebbe condurre l'onorevole signor ministro, che cioè siffatta materia debba essere sottratta al potere legislativo e debba intieramente essere rimessa al beneplacito del Governo, me lo permetta, ci corre: e con mio rammarico non posso nell'opinione sua convenire.

Pare a me che se vi ha materia in cui torni opportuno che i supremi interpreti dell'opinione pubblica, che gl'interpreti diretti del paese abbiano voce, appunto è questa, nella quale, come benissimo diceva testè lo stesso onorevole signor ministro, non bastano le preparazioni ufficiali, è necessario altresì consultare la pubblica coscienza.

Perchè vorremmo di questa gravissima bisogna rendere responsabile esclusivamente il Governo, sottrargli quell'aiuto che gli può venire dalla discussione e dalla illuminata adesione degli altri supremi poteri dello Stato?

Dove mai potrebbe riscontrarsi un pericolo nel dichiarare semplicemente che la costituzione delle autorità preposte alla tutela del patrimonio artistico nazionale formerà oggetto di uno speciale disegno di legge?

Se noi pretendessimo discutere oggi cotesta legge ed oggi deliberarla, convengo col signor ministro che pretenderemmo l'indebito e faremmo cosa prepostera; ma limitandoci a stabilire in massima che un così importante ordinamento non sarà lasciato alla balia di alcuna individuale volontà, anzi uscirà veramente dalla suprema voce della rappresentanza nazionale e del Governo insieme concordi, pare a me che faremo opera provvida, opera che non potrà

per nulla essere accagionata di creare ostacoli all'azione del Governo medesimo.

Gli ordini che di presente reggono questa grave materia dell'arte sono precarii; precarie le autorità che vi sopravvegliano; e queste e quelli lasciano molti desiderii. Ne lasceranno sempre, lo so, perchè è inseparabile dalle cose umane che imperfezioni ci siano; ma certo anche è che molte dubbie sentenze potranno essere meglio vagliate, molte mende la mercè di un maturo esame corrette.

Ne ho notato dianzi una sola: che, cioè, insieme colle rappresentanze delle arti del disegno non concorrano quelle di altre discipline, le quali pure vorrebbero essere in fatto di storia e di archeologia consultate. Troppe più potrei notarne, se fosse qui il luogo. Ma lasciando stare i particolari, se tutti in questo conveniamo che è cosa di alto momento il determinare gli ordini che devono reggere il patrimonio dell'arte patria, e le autorità alle quali deve affidarsi una sì importante tutela; se tutti conveniamo che così come precariamente funzionano coteste autorità non hanno una base inconcussa, cotesti ordini non sono guari perfetti, perchè vorremmo negare a noi medesimi il diritto e disconoscere il dovere di provvedervi in modo stabile, concreto, definitivo?

Nè ciò importa altrimenti per il Governo il carico di accelerare oltre misura gli studii all'uopo necessari. Certo occorrerà un discreto tempo perchè questo disegno di legge che stiam discutendo, già in parte emendato dall'Ufficio centrale, ritorni all'altro ramo del Parlamento, e vi sia discusso ed approvato; resterà dunque agio di meditare frattanto e di condurre a termine un altro disegno di legge, il quale costituisca di questo il necessario complemento.

Mi sia lecito pertanto di rinviare all'onorevole signor ministro quella preghiera che gentilmente egli mi rivolgeva; mi sia lecito pregarlo, a volta mia, e pregar con lui l'onorevole Ufficio centrale, di non voler dissociare dallo emendamento all'art. 1 che ebbi l'onore di proporre, e cui già si mostrarono favorevoli, l'emendamento all'art. 2, il quale del primo è manifestamente il corollario, e non offende, parmi, per nulla nè l'iniziativa, nè la maturità di consiglio, che giustamente il Governo desidera a sè riservate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi, relatore.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale è ben lieto che si sia entrati in questa via e che l'onorevole signor ministro abbia accennato che in questo senso si possa introdurre qualche miglioramento nella legge.

Però, la proposta dell'onor. Massarani pare a noi un poco troppo recisa. Pare a noi che sia poco prudente confermare oggi, con un voto direi quasi di sorpresa, tutto ciò che esiste in questa materia, senza che prima se ne sia fatto un accurato esame. Quindi l'Ufficio centrale avrebbe qualche difficoltà di seguire il senatore Massarani, non nel suo concetto, ma nella forma che egli ha proposta.

D'altronde riconosciamo che, ammesso l'emendamento da lui proposto al primo articolo, ne viene di conseguenza naturale l'ammettere il secondo emendamento, poichè se le autorità, delle quali si tratta, vi debbono essere, bisogna che siano regolarmente costituite.

Un membro dell'Ufficio centrale, mio egregio collega, avrebbe redatto una proposta che a me sembra possa soddisfare l'onorevole senatore Massarani e che spero non troverà opposizione da parte del signor ministro.

Essa consisterebbe nell'aggiungere all'articolo primo il seguente comma:

« Con decreto reale da convertirsi in legge saranno determinate le autorità di che nel presente articolo e le rispettive loro competenze ed attribuzioni ».

Che cosa avverrebbe in seguito di questa disposizione?

Avverrebbe che l'onorevole ministro avrebbe tempo di introdurre con decreto reale nelle istituzioni esistenti quei perfezionamenti che l'esperienza potrebbe dimostrare più opportuni e, quando questo fosse avvenuto, allora sarebbe soddisfatto anche l'onor. Massarani, perchè il nuovo sistema diverrebbe oggetto di legge. Con questo maggiore vantaggio, che allora si trarrebbe lume da tutti quei precedenti, i quali permetterebbero di sperare che la legge sarebbe opportuna e riuscirebbe allo scopo. Che se invece noi votiamo all'improvviso, se, direi quasi, noi fotografiamo lo stato attuale delle cose, in modo immutabile, potrebbe darsi che ce ne avessimo a pentire.

Quindi, giacchè l'onor. Massarani ha esposto

questa idea, e l'onor. ministro l'ha in massima accettata, l'Ufficio centrale si permetterebbe di presentare l'accennato emendamento che sarebbe un secondo comma dell'art. 1.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Non è per parlare in merito, ma sulla forma. Che con decreto reale si possa provvedere per ragioni urgenti, quando il Parlamento non è riunito e in certi determinati casi che siano prestabiliti dalla legge, lo capisco; ma che in una legge si dica che con decreto reale da convertirsi in legge sarà provveduto ad uno o ad altro oggetto, mi sembra veramente una forma poco consentanea alle buone regole parlamentari e costituzionali.

Ed infatti, se questo decreto ha la sua anticipata esecuzione, ed allora il Parlamento non avrà o che a disdire completamente il Governo oppure ad accettarlo, quand'anche in tutte le parti non sia conforme alle sue vedute; ovvero il Parlamento crede che effettivamente possa questa materia venire anticipatamente e quasi preventivamente stabilita nei suoi termini generali, ed allora lo fa il Parlamento medesimo nella formola della legge e non lo riserva ad un decreto reale.

Non voglio entrare in merito. Capierei e capisco anche la difficoltà per cui potremmo riferirci a materie le quali possono venir disposte per decreto reale, e vogliamo, in certo modo, quasi una promessa efficace per parte del potere esecutivo, che questa materia sia bensì regolata con un nuovo decreto reale, che, secondo le parole dell'onor. ministro, verrebbe a coordinarsi colla nuova disposizione, ma vorremmo premunirci, prescrivendo che poi sarebbe convertita in legge.

Ricordiamo tutti che in molte leggi vi hanno articoli con cui si dice: Nel termine *tale* sarà presentata una legge, con questo od altro intendimento; senza che poi questo articolo di legge abbia mai avuto esecuzione.

Su quella forma potrebbe farsi osservazione di superfluità o di inutilità, dimostrata dalla esperienza. Comunque la formola presentata dall'onorevole Ufficio centrale, io credo che il Senato non debba accettarla.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. L'onor. senatore Ferraris

mi ha prevenuto dimostrando, con quell'autorità che gli appartiene, come sia poco conforme ai precedenti parlamentari il rimettersene a un decreto reale ancora in *feri*, che dovrebbe poi formare oggetto di discussione e di deliberazione.

È evidente che la libera discussione sarebbe in gran parte pregiudicata dal fatto compiuto, e che la deliberazione, quando riuscisse contraria agli ordini già attuati dal potere esecutivo, avrebbe una significanza che molto probabilmente eccederebbe gli intendimenti medesimi di coloro, i quali quegli ordini avessero combattuti.

Perchè dunque collocarci in questa reciproca difficoltà, da parte nostra di aver dinanzi un fatto compiuto, da parte del Governo di dover considerare quasi atto di sfiducia qualunque modificazione che al fatto compiuto si arrecasse? Perchè non lasciare la questione intatta, come assai più opportunamente anche l'onorevole ministro accennava a lasciarla, dichiarando bensì coll'art. 1 che i collegi consultivi ora vigenti continueranno a funzionare, ma soggiungendo poi coll'art. 2 che onde sottrarli alla precarietà, onde dar loro una costituzione più perfetta e un procedimento più efficace, formeranno oggetto di una legge, la quale ne determinerà in modo preciso la delegazione o la elezione, gli ordinamenti, le attribuzioni e le malleverie tutte quante?

Non vuolsi già tutto cotesto risolvere ora immaturamente, come sembra temere l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, non si vuole nessuna immatura deliberazione. Si stabilisce un principio, ed un principio incontrovertibile: che, cioè, non debbano esservi grandi amministrazioni della cosa pubblica, delle quali il Parlamento ignori le basi, gli ordini e le funzioni.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore MASSARANI.... Vogliamo noi attribuire definitivamente a tribunali ignoti il decidere con norme ignote e ignote guarentigie, di questioni nelle quali e il diritto privato e il diritto pubblico stesso, e la coltura nazionale e il fiorire o il declinare delle discipline più elette possono trovarsi involuti?

Evidentemente nè al ministro nè a noi giova il pregiudicare l'ardua tesi. Accettiamo adunque, per ora, col nome che attualmente hanno, le istituzioni che attualmente funzionano per decreto reale; ma sia riservato al Parlamento il

dare poi a coteste varie rappresentanze, a cotesti collegi e tribunali artistici, una costituzione regolare, ordini più perfetti, malleverie meglio rispondenti allo scopo.

In verità mi pare che se meglio vorrà anche l'onor. relatore considerare la formola d'emendamento da me proposta, non troverà che essa implichi difficoltà di sorta alcuna; da parte mia confesso che, con la migliore volontà di abbreviare la discussione, non saprei accostarmi alla formola proposta da lui; perchè, a mio avviso, condurrebbe in condizioni molto delicate e difficili il Parlamento, il qual dovesse poi, a fatto compiuto, riaffacciarsi con molto minore libertà alla questione.

Io non dimando insomma se non che sia riservato il diritto nostro parlamentare e costituzionale.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Forse sarà inutile se mi lascia parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io vorrei domandare uno schiarimento. Non so se abbia afferrato bene la questione che si agita, ma mi pare che il senatore Massarani desideri che in questa legge si tenga conto degli organismi che devono poi eseguirla su tutto il territorio del Regno, e si preponga assicurare l'esistenza di alcuni tra cotesti organismi ed il migliore ordinamento di essi.

Questo, se non ho errato, è il suo concetto.

Ma bisogna intendersi bene. Per quanto ho capito dalla lettura da me fatta rapidamente di questa legge, l'incarico della esecuzione di essa è affidato al Ministero. E naturalmente il Ministero adempirà al suo mandato per mezzo degli organi di cui dispone.

Ci potrebbe essere un altro sistema, quello cioè di costituire colla legge stessa una gerarchia di ufficiali e di uffici speciali per la sua esecuzione; ma questo non è il concetto del progetto di legge, e per introdurlo ci vorrebbe ben altro che un semplice emendamento all'articolo 2.

Io d'altronde ritengo che, perchè il ministro possa avere tutta la responsabilità della esecuzione di questa legge, occorre dargli molta latitudine per l'ordinamento e per le istruzioni che sarà per dare a questi organismi che già esistono su tutto il territorio.

Quindi, per parte mia, chiederei che non si introducesse in questo articolo una disposizione che non sarebbe sufficiente per bene ordinare una gerarchia di uffici fondata per legge e che, d'altronde, potrebbe imbarazzare l'azione del ministro nell'esecuzione della legge stessa.

Se queste erano le cose che voleva dire il relatore dell'Ufficio centrale, io sono lieto di trovarmi seco d'accordo.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale, come i signori senatori hanno potuto vedere dalla relazione, benchè avesse segnalato questo vuoto, aveva per altro riconosciuto che era difficile di riempirlo, o almeno di riempirlo in questa stessa legge, epperchè se ne astenne.

Però esso era venuto ad una transazione. Essendovi, cioè, stato un senatore che aveva proposto un modo di soluzione, l'Ufficio centrale aveva esposta intorno al medesimo la sua maniera di vedere, aveva cioè tracciati i limiti nei quali esso sarebbe disposto ad accettare in questa legge una proposta di tale natura.

Senonchè, il concetto dell'Ufficio centrale parve contenere delle difficoltà insormontabili. Di queste difficoltà io non sono convinto, perchè non vedo le ragioni per le quali non si possa per un certo tempo governare una data materia con decreto reale, salvo poi il fare una legge che sia più o meno simile al decreto reale stesso.

Siccome, ad ogni modo, questa non è materia di mia competenza, mi ritraggo dal campo, dichiarando nel tempo stesso a nome dell'Ufficio centrale di ritirare anche il proposto emendamento aggiuntivo.

Quanto però al volere con questa legge stereotipare lo stato di cose esistente, l'Ufficio centrale non è di parere che sia cosa da potersi fare. È vero che in certe parti il sistema vigente ha avuto buoni risultati, ma l'Ufficio centrale non ha studiato la questione a fondo e non si sente in questo momento in grado di proporre che si sanzoni definitivamente la situazione attuale delle cose.

Esso dichiara di ritornare al suo primo concetto e chiede che l'articolo venga approvato senza modificazioni.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. L'onorevole mio amico Massarani mi è in tutto, e specialmente in questa materia, maestro, ed io accetto sempre volentieri le sue lezioni.

Mi permetta però di dirgli che, per l'amore vivissimo che egli sente per questa materia, egli teme un pericolo che realmente non esiste.

A me pare che il suo emendamento non debba essere ammesso in questa legge; come in tutte, bisogna distinguere la parte essenziale, la sostanziale, dalla parte accessoria.

La parte essenziale di questo progetto di legge non è certamente nel primo articolo che vi è racchiusa, e quindi non è in esso che possono aver luogo le sue proposte di emendamento. Il senatore Massarani, se crederà che in qualche disposizione speciale degli articoli sia necessario, per ottenere maggiore efficacia della legge, introdurre qualche modificazione od aggiunta, certamente sarà in diritto di proporla, e non gliene sarà preclusa la via.

Ora, egli ci dice: la legislazione come è oggi nelle diverse parti d'Italia, se non in tutte, in alcune, per mezzo de' suoi macchinismi, nel suo complesso, funziona bene. Conserviamo dunque quest'organismo, perchè altrimenti io temo che ne possano venire delle conseguenze tutt'altro che desiderabili.

Ma, onorevole Massarani, se vi sono organi che oggi funzionano regolarmente e secondo lo scopo al quale sono diretti, si può temere che vengano per l'avvenire distrutti od alterati in male dal Ministero? No, certamente; perchè il ministro vuole quello che vuole lui, che vogliamo noi, cioè provvedere in ogni migliore modo alla conservazione dei monumenti dell'arte e della storia. E vuole egli condannare all'immobilità il Ministero? Vuole egli che, ogni volta che si presenti il caso d'introdurre una modificazione qualunque, debba venire innanzi al Parlamento a domandarne il permesso e l'autorizzazione? No; noi dobbiamo avere piena fiducia che il Governo farà del suo meglio per eseguire pienamente la legge, non solo secondo la lettera, ma anche secondo lo spirito.

A me pare quindi che l'onorevole signor ministro sia stato troppo corrivo nell'accettare l'emendamento proposto, e non posso che unirmi all'Ufficio centrale per dichiarare che questo

emendamento è perfettamente inutile, se non pregiudicevole; epperò prego il mio amico, l'onorevole senatore Massarani, di volerlo ritirare.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Mi duole d'importunare il Senato parlando una terza volta; ma poichè l'interpretazione che è stata data alle mie parole, specialmente dal mio egregio amico il senatore Cavallini, non risponde al mio pensiero, è pur necessario ch'io lo chiarisca.

Non è esatto, me lo perdoni l'onorevole amico Cavallini, che io riconosca perfetto ed in tutto plausibile l'ordinamento attuale. Io riconosco opportuno che sia sancito il principio a cui quest'ordinamento s'informa: il principio, cioè, in virtù del quale si richiede collegialità di giudizi e pluralità di gradi di giurisdizione, in una materia per difficoltà e per importanza a poche seconda; ma non è guari una sanzione cieca dello stato di cose attuale quella che io ho in mira.

Ho anzi in mira di richiamare davanti al Parlamento una questione vitale; parendomi inutile che si stabiliscano principii generali nelle leggi, se poi non si provvede agli organi necessari, perchè questi principii siano rettammente applicati.

Ora mi permetta l'onorevole senatore Cavallini di fargli osservare che, quando si agita fra privati o corpi morali ed autorità costituite una di quelle questioni d'arte a cui il presente disegno di legge si connette, le difficoltà sono infinitamente maggiori che egli *a priori* non supponga.

Vi hanno nella subbietta materia opinioni svariatissime, vi hanno tradizioni, vi hanno sistemi, vi hanno teorie, le quali si oppugnano l'una l'altra accanitamente.

Se voi dunque deferirete ad un'autorità ignota ed inappellabile il risolvere così gravi problemi, andrete incontro a spinosissime difficoltà; e molte volte, anche senza che intenzione vi sia di ledere il vero ed il giusto, il giusto ed il vero si troveranno lesi dal prevalere di opinioni individuali ed irresponsabili.

Ecco perchè io credevo e credo necessario che la costituzione di legittime rappresentanze, di autorevoli collegialità, di gradi giurisdizionali regolari, informata non alla consuetudine

soltanto, ma a retti, sicuri e ben meditati criteri, debba essere, del pari colla determinazione di un modo cauto e maturo di procedere, riserbata alla legge.

Se a ciò non provvediamo, tutto quanto il grande patrimonio storico e artistico costituito dagli edifizii monumentali rimarrà intieramente commesso all'arbitrio di opinioni che io rispetto, ma nelle quali non posso riporre cieca fede; e non posso riporvela perchè il rinunciare a un libero e pieno dibattito ed alle norme dei regolari giudizi sarebbe andare contro la natura istessa delle istituzioni civili e degli ordini rappresentativi.

Se noi siamo costituiti a rappresentanza del paese nei due rami del Parlamento, lo siamo appunto per dibattere ogni alto interesse materiale e morale, e per assicurargli valida tutela; non per abbandonarne la cura al beneplacito di una volontà, che può essere illuminata, ma che può anche discostarsi dai nostri convincimenti. Nè io saprei davvero intendere come l'onorevole nostro Ufficio centrale potesse non entrar solidale di dottrine così legittime, che io invoco in difesa degli stessi diritti del Parlamento, in beneficio degli stessi ordini costituzionali.

Il dire che sarà riservato ad un futuro disegno di legge tutto ciò che riguarda l'ordinamento delle autorità che debbono applicare la legge presente, non implica per nulla ostacoli all'azione del Governo, nè eccesso di potere da parte dei corpi deliberanti.

Le difficoltà si superano non collo studiarli di cansarne la vista, ma con lo affrontarle. Ora sembra a me che col silenzio della legge noi non facciamo altro se non dissimulare a noi medesimi in che consista il nocciolo della questione. Io perciò, benchè dolente di parer forse troppo tenace delle opinioni mie, mi trovo nella necessità di persistere nella mia proposta d'emendamento, e di pregare l'onorevolissimo signor presidente a voler farne dare lettura; non senza concedermi prima licenza di ricordare, rispetto a codesto emendamento, che il signor ministro, naturale custode delle prerogative del potere esecutivo, non aveva creduto di doverlo respingere.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prendo la parola non per entrare nel merito del doppio emendamento presentato dal senatore Massarani, ma solo per iscagionarmi da quella corrività che l'onor. Cavallini mi ha in certa maniera attribuita.

Il senatore Massarani aveva ricordato istituzioni che noi abbiamo, e ricordato pure che siffatte istituzioni esistendo solo in virtù di decreti reali possono essere cambiate.

Ora io volevo assicurare appunto questo, che a tali istituzioni appartengono uomini intendentissimi della materia e perciò, a giudizio di tutti, esse non potrebbero abolirsi senza danno del servizio. E poichè nell'art. 2 si parlava di delegazioni da farsi dal Ministero, è evidente che nell'art. 1 si accennava ad alcune di esse.

Ecco le ragioni che mi hanno determinato ad accettare l'emendamento dell'onor. senatore Massarani, abbenchè esse manifestamente non valgano per il senatore medesimo, il quale sospetta di facili cambiamenti.

Non credo poi che nessuno qui in Senato stimi facile il portare a compimento una legge sulla conservazione dei monumenti. Chi lo credesse non avrebbe, per disilludersi, se non ricordare la prima discussione e calcolare il tempo trascorso da allora sino ad oggi.

Ora aggiungere al nostro carico un carico nuovo del tutto e diverso, non parmi sia il miglior mezzo di condurre in porto un progetto importantissimo per il paese. E poi richiamate uno stato di cose che non è tollerabile; perchè invero non è tollerabile la disposizione della legge che in Italia governa questa materia.

È preferibile assai con un articolo solo annullare ogni legislazione, al lasciar sussistere questo stato di cose, il quale offende gli onesti, mentre agevola e spinge i contravventori a danno dei galantuomini. È uno stimolo alla frode, e non altro. Ma poichè così alto interesse, quale è quello rappresentato da questa legge, sta a cuore per certo non meno al Senato che all'onor. Massarani, io lo pregherei di fare quello che hanno fatto tutti i ministri proponenti leggi di questa natura, quello che hanno fatti i Corpi elettivi nel discuterle: cercare, cioè, il sostanziale e restringere a quello le obiezioni. La cosa che più importa sta tutta in questa unità della legge che garantisce.

Cominciamo quindi ad ottenere la cosa, di-

scorreremo poi dei mezzi per governarla; il fare le due cose insieme mi pare che si senta da tutti essere impossibile.

L'onorevole senatore Vitelleschi ha adoperato una frase felicissima: Dobbiamo qui fotografare lo stato delle cose quale esso è. Quindi, nel breve tempo che ci darebbe l'onorevole Massarani, ci sarebbe possibile di provvedere efficacemente all'altissimo interesse dell'arte e delle antichità, dovendo invece attendere per ciò l'approvazione dell'altra legge che si vorrebbe da lui? Io non lo credo.

Resto perciò nelle idee espresse innanzi, e se osassi, pregherei nuovamente il senatore Massarani a voler rinunciare all'emendamento, in ispecie dell'art. 2.

PRESIDENTE. Il senatore Massarani mantiene il suo emendamento?

Senatore MASSARANI. Sì.

PRESIDENTE. Ne do lettura: « Lo Stato, per mezzo del Ministero della pubblica istruzione e coll'opera di una Giunta superiore d'archeologia e di Belle Arti, di Commissioni conservatrici provinciali e di autorità specialmente all'uopo delegate, provvede e veglia, ecc. ». Il resto come è detto nel testo ministeriale.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 1 come lo propone l'Ufficio centrale. Lo rileggo:

#### Art. 1.

Lo Stato per mezzo del Ministero della pubblica istruzione provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel Regno, che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.  
(Approvato).

## Art. 2.

Per questa parte del pubblico servizio il territorio del Regno verrà diviso in regioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero della istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare all'adempimento degli obblighi che essa impone alle Amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati.

In ciascuna delle regioni dove non esista un museo nazionale o sia insufficiente, potrà essere istituito o completato un museo per la conservazione degli oggetti d'antichità o d'arte.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 2.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Le osservazioni che io mi propongo di presentare al Senato riguardano la parola *regioni* adoperata in questo articolo, e riguardano poi la forma dell'articolo stesso.

Gli è opportuno che io ricordi al Senato esservi un decreto del 28 marzo 1875, decreto che costituisce una Giunta superiore di archeologia, alla quale, sebbene non si sia indicata, si fece accenno nella discussione che ebbe luogo sull'art. 1.

In questo decreto si divide il Regno in tre regioni: settentrionale, centrale e meridionale.

L'art. 2, del quale discutiamo, nella prima sua parte, non indica quali criteri si intenda di seguire per la divisione del Regno in regioni.

Noi abbiamo le divisioni amministrative a scopo statistico, che qualche volta si citano anche per altri scopi, ma se hanno delle ragioni storiche, non hanno però una esistenza legale.

A questo punto io debbo domandare doppia venia al Senato se entro in una materia nella quale sono incompetente, ed in una provincia che non è la mia, ma vedrò di entrarci per quella parte soltanto che può riguardare qualunque uomo di buon senso.

Come l'articolo è formulato, non so concepire in qual modo si intenda dividere il Regno in regioni: se, cioè, in base alla divisione stabilita nel decreto del 1875, ovvero in base a quella che, come dissi, è determinata nelle cose amministrative.

Questo costituisce una difficoltà che il signor ministro saprà risolvere ed apprezzare meglio di quello che io non sappia; inquantochè fra quelle regioni ve ne siano di quelle che dovrebbero subire divisioni, che non corrisponderebbero alla importanza nè della loro superficie, nè della loro popolazione.

Un criterio che mi sembra invece consentaneo alla materia di questa legge, si può trovare nell'art. 1 di questo disegno di legge, già votato. In esso si dichiara che tutto lo scopo e l'intento della legge è per lo studio dell'arte e della storia dalle età più remote fino al secolo XVIII.

Giacchè ho dichiarato la mia assoluta incompetenza, mi varrò delle parole di un illustre scienziato, Giancarlo Conestabile, da poco tempo rapitoci, quali sono riportate dal nostro collega Fiorelli in una sua relazione del 15 novembre 1885.

Quell'egregio uomo diceva ed il Fiorelli approvava: « che bisogna rendere i nostri musei atti a servire alla scuola di archeologia, fare che per questo insegnamento siano essi quello che sono i laboratori nell'insegnamento delle scienze sperimentali ».

E trovo in altro passo della stessa relazione indicato un esempio: che se scavando una necropoli, un tempio, una città od altro, con una direzione sapiente ed assennata, si terrà stretto conto di ogni particolarità relativa al luogo della scoperta, agli oggetti sacri, domestici, civili, che ne formano corredo, ed al loro rispettivo collocamento, se tutto quello che abbia valore sarà riprodotto.... e così di seguito.

Un museo non è, non deve essere una mostra per la curiosità degli oziosi o dei dilettanti, dev'essere indirizzato, costituito e formato col l'oggetto di studio.

Ora, se i musei debbono essere regionali, io domando: si faranno essi in ragione di superficie, in ragione di popolazione e d'importanza delle città nelle quali possono esser collocati? Ovvero, si faranno con quei criteri che sono indicati nella relazione di cui vi ho dato lettura?

Ma allora, invece di musei regionali, dovremmo avere dei musei speciali nei quali si raccoglierebbero quegli oggetti, che nelle diverse località si rinvengono.

Il concetto che ho cercato di spiegarvi è certo molto incompleto per le ragioni che vi ho già



accennate e che arrossirei di ripetere ancora un'altra volta, io l'avrei concretato in un emendamento che ho fatto presentare all'onorevole Ufficio centrale e che prego di restituirmi affinché io possa darne lettura.

Io non so se quest'emendamento avrà benigna accoglienza dall'Ufficio centrale e dal Senato; comunque, servirà sempre per meglio spiegare il concetto cui dovrebbe essere informata la divisione del Regno in regioni per l'impianto o completamento dei musei.

Dico fin d'ora che avrò poi da fare un'osservazione, secondo le deliberazioni che sarà per prendere il Senato sull'articolo 3.

Il mio emendamento consisterebbe adunque nell'accettare la prima parte dell'articolo, e, che, invece del secondo comma, si dicesse:

« Nei luoghi ove non esiste un museo nazionale o ne sia evidente e necessaria la istituzione, potrà essere istituito o completato un museo per la conservazione degli oggetti d'antichità o d'arte che appartengono al rispettivo territorio ».

In altri termini, si tratta di costituire dei musei, non tanto in rapporto a regioni, ma in rapporto alla specialità degli oggetti e all'importanza che essi hanno secondo la diversa loro località.

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO G. Le parole hanno i loro fati, e questa parola « regione », usata nella legge, ha avuto sempre in Italia cattiva fortuna. Perciò comprendo che abbia potuto suscitare dei dubbi nell'animo dell'onor. nostro collega Ferraris, come li suscitò in quello di molti deputati quando questa legge fu discussa nell'altro ramo del Parlamento. Io comprendo benissimo come sia difficile separare dall'idea scientifica l'idea amministrativa e politica che essa a prima giunta risveglia.

Però bisogna considerare che il vocabolo di regione, qual'è adoperato in questo disegno di legge, e quale l'aveva usato il Governo in quel cenno sul servizio archeologico del quale l'onorevole senatore Ferraris ha citato alcuni brani, è preso in un senso speciale, che è il seguente. Laddove gl'interessi dell'arte o dell'archeologia hanno una tale corrispondenza fra loro che possano formare come un tutto, direi, auto-

no, si considera esservi una regione, e questa regione non corrisponde punto alla distribuzione per provincie, e non ha nulla che ricordi una divisione politica.

Da questa specie di ombra che ha fatto la parola in questione all'onorevole senatore Ferraris è venuto l'emendamento da lui proposto, il quale, se si guarda da vicino, non è per nulla, nel suo senso e nelle sue conseguenze, diverso dal comma al quale lo vorrebbe sostituire. E quando ne discutessimo insieme in seno all'Ufficio centrale, io credo che ci sarebbe indifferente di lasciare la redazione che è nella legge oppure di accettare il suo emendamento; ma quello che importa di stabilire è questo: che oltre i musei delle provincie, oltre a quelli che possono esistere nei comuni, oltre un museo nazionale nella capitale del Regno, che sarebbe uno de' più vivi desiderî della Commissione, desiderio che è stato molto acconciamente espresso dall'onorevole relatore, è necessario di tener conto dei musei regionali, perchè in questa terra d'Italia così ferace di antichità e di opere d'arte, le quali riflettono tante civiltà diverse, la divisione per grandi gruppi (e questa è in fondo la divisione per regioni) è assolutamente indispensabile.

E poichè l'onorevole Ferraris ha citato la relazione sul servizio archeologico fatta al Governo dal direttore Fiorelli, mi sia permesso di osservare all'illustre mio amico, autore di quello scritto, che se in esso c'è un vizio, a senso mio, esso è codesto, che vi si considera il servizio archeologico troppo spicciolatamente.

L'archeologia, come ogni altra scienza, vive di sintesi e di confronti, e non raggruppando in centri di qualche importanza i vari elementi, non si potranno ottenere risultati fecondi e che efficacemente conferiscano al progresso della cultura nazionale.

Sono bensì utili i musei comunali o locali, per conservare gli oggetti, ma è pur sempre necessario che vi sieno dei centri, nei quali possano farsi quei larghi raffronti, che tanto giovano all'incremento delle discipline artistiche ed archeologiche.

L'onorevole Ferraris, riferendosi alla legge del 1875, supponeva che si dovesse dividere l'Italia in tre regioni: nord, centro e sud.

No, onorevole Ferraris, la divisione per regioni intesa da questa legge è una divisione

ben diversa che non quella in tre parti da lei accennata. In fatto di antichità e di arte è d'uopo riconoscere che la regione meridionale per esempio, quella che corrisponde alla Magna Grecia, e dove sono gli avanzi di Pompei e di Ercolano, è una regione che sta per se stessa ed è ben distinta dalla regione etrusca, come dalla regione veneta dei secoli seguenti.

La divisione di cui trattiamo è in sostanza un effetto delle varie civiltà che si sono succedute e dell'aggruppamento non artificiale, ma naturale degli oggetti d'arte e di antichità, che coprono la superficie del nostro Regno. (*Segni di approvazione*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. A me non fa tanto senso il vocabolo di *regione*, di cui il disegno di legge si vale, quanto una locuzione che mi sembra involgere un pericolo, sfuggito forse al pensiero ed alieno dagli intendimenti di chi vergò l'articolo di cui discorriamo.

La locuzione che mi sembra equivoca e pericolosa è la seguente: *potrà essere istituito o completato un museo*.

Io comprendo che possa divisarsi l'istituzione di nuovi musei dove per avventura non esistessero, caso per altro che inclino a credere assai raro in Italia, perchè la nostra terra, non che esserne sparsa, ne ribocca. Ma se per avventura in qualche parte meno accessibile del paese un così singolare difetto si lamentasse, non vedo difficoltà a che si provveda a colmarlo. Vedo bensì un grande pericolo appiattarsi in quella poco ortodossa parola: *completato*; la quale lascerebbe supporre che un museo nuovo potesse essere istituito a detrimento delle collezioni già esistenti.

Ho già detto che credo essere intimamente connaturata l'esistenza delle collezioni attuali con tutti gli elementi storici, con tutti gli elementi cittadini che ne hanno determinata la formazione. Credo di più che vi abbiano ragioni giuridiche assai gravi per non toccare dei patrimoni i quali sono stati costituiti da donazioni, da lasciti, da acquisti, che non possono intaccarsi senza detrimento del diritto privato. Aggiungo che, ove pure il diritto non si offendesse, si menomerebbe la vitalità di siffatte istituzioni abbandonandone le sorti al beneplacito del Governo. Chi ripone fede in una

istituzione locale ama di arricchirla e di compierla per amore stesso della terra natia, perchè coll'offerta e col dono sa di accrescere modo a educare, a istruire, a ingentilire gli animi dei concittadini. Ora, questa espansività d'affezioni non può estendersi all'infinito; nè si può pretendere che ciascun donatore offra alla nazione intera il contributo proprio, forse modestissimo, che tuttavia reputa poter tornare profittevole in una cerchia più limitata.

Pericolosissimo sarebbe, lo ripeto, manomettere questi, più che patrimoni, gremii spontanei di vita, formati, secondo la varia vicenda dei casi, in grembo dell'Italia nostra, antichissima patria delle arti e della sapienza. Se noi vorremo scomporre siffatte aggregazioni naturali ed organiche per sostituirvi degli scomparti geometrici ed artificiali, finiremo con danneggiarne e la condizione giuridica e la condizione morale.

Io quindi prego che si tolga una locuzione, la quale, a parer mio, ingenera un dubbio, che può forse reputarsi eccessivo, ma che è bene di eliminare.

Dite pure che un museo potrà essere istituito, ma non aggiungete *completato*, perchè ciò potrebbe implicare la possibilità di togliere checchè sia ad altri istituti.

Propongo che nel secondo comma dell'art. 2 la parola *completato* sia soppressa.

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO G. Confesso che potrei essere caduto in errore, non avendo potuto seguire tutto il discorso dell'onor. senatore Massarani. Se però ho ben compreso, egli si è impennato innanzi alla parola *completato* che sta nel secondo comma dell'articolo ora in discussione, credendo che si intendesse con essa di autorizzare il Governo a prendere da altri musei per completare quello, che sarebbe diventato oggetto speciale delle sue predilezioni, mentre il ministro non deve esporsi alla taccia di predilezioni ingiustificate per l'uno piuttosto che per l'altro.

Ora, se questo è il dubbio dell'onor. senatore Massarani, per dileguarglielo io gli dirò quale è stata la genesi di questo comma, che, come egli vede, è cambiato da quel che era nel primitivo progetto ministeriale.

L'Ufficio centrale voleva impedire la multi-

plicazione soverchia di questi enti, parendogli che non dovesse stabilirsi *a priori* la creazione obbligatoria di un museo in ogni regione, e che tornasse inutile il farlo dove un museo già esiste, e può con pochi acquisti essere completato.

Quando si parlò di questi musei regionali da completare, si citarono ad esempio i musei di Napoli, Palermo, quello della Toscana per le cose etrusche, e via discorrendo.

Ora appunto si disse: Questo completamento non importa che il Governo prenda da un luogo per mettere in un altro, ma che con acquisti convenienti cerchi di colmare le lacune di quei tali musei i quali già esistono.

Colmate queste lacune, essi potranno bastare a se stessi, e dispensare dall'obbligo di nuove fondazioni.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Ringrazio l'onorevole senatore Barracco delle spiegazioni che mi ha favorite. Certamente se le dichiarazioni valessero quanto può valere la parola della legge, io di queste sarei soddisfatto; ma pare a me che sia opportuno rendere il linguaggio della legge il più chiaro che si possa.

Ora la parola *completato*, che non racchiude in sé una significazione esatta e perfetta, può ingenerare il dubbio che per avventura non vogliasi accennare soltanto all'acquisto di cose nuove, ma sibbene anche alla traslazione da una ad altra sede delle cose esistenti nelle collezioni attuali.

Io quindi credo che l'Ufficio centrale farebbe opera prudente arrendendosi a eliminare questa parola, oppure a compiere la locuzione così da evitare l'equivoco.

Ad ogni modo, non sarà stato inutile l'aver provocato delle spiegazioni, le quali, quando anche non abbiano l'autorità piena della legge, hanno pur sempre quella di chi attese a compilare od emendare il testo della legge medesima. Rimane dunque chiarito e inteso che, almeno nell'intenzione dei proponenti, non si vuol già autorizzare traslazione da sede a sede, ma unicamente ampliazione col mezzo di nuovi acquisti o di nuovi reperti.

Veda ora l'onor. relatore se può in questo senso rendere più evidente la locuzione.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Dopo quello che ha detto il collega senatore Baracco, io sono dispensato dal dilungarmi sopra i due emendamenti proposti.

Nonostante, aggiungerò che, quanto al primo emendamento, desidererei persuadere l'onorevole senatore Ferraris che, se la parola *regioni* non è assolutamente esatta per dire quello che vogliamo dire, l'Ufficio centrale l'ha adottata perchè non ne ha trovata altra migliore, e che la parola *luoghi* proposta dal senatore Ferraris sarebbe talmente vaga che tenderebbe a permettere la formazione indefinita di musei in tutti i luoghi possibili. Che tale parola venisse adottata, qualunque limite alla formazione di nuovi musei sarebbe tolto.

Siccome la parola *regione* in questo caso non può avere significato politico, ma evidentemente deve avere significato scientifico, come ha spiegato l'onor. Baracco, è chiaro quello che con essa si vuol dire.

Si dubita di questa parola perchè ne fu fatto un uso politico. Ma nel nostro caso essa è veramente la sola parola da usare.

Quel territorio in cui c'è analogia di arte, in cui la storia ha lasciato tracce omogenee, costituisce proprio una regione nella quale si intende che possa esservi un museo per studiare.

L'Ufficio centrale, pur riconoscendo che la parola *regione* non è ottima e non trovandone un'altra migliore, prega che la si lasci, tanto più perchè l'uso fa legge.

Le regioni scientifiche e storiche in Italia sono così distinte che non c'è caso che nasca dubbio sopra la loro distribuzione.

Quanto poi alla proposta dell'on. Massarani, egualmente il collega Barracco gli ha spiegato il nostro intendimento. Se io trovassi una parola che potesse distruggere il dubbio nato nello spirito dell'onor. Massarani, l'adotterei volentieri, ma confesso che non la trovo.

Il senso vero di questa locuzione è il seguente: « che in Italia esistono tre o quattro grandi musei che noi conosciamo, i quali sono stati formati in condizioni di studi e in condizioni della scienza, che non sono eguali alle attuali. Sono collezioni eclettiche, che non hanno pre-

cisamente quell'ordine che desidera l'onorevole Ferraris.

Per esempio, si deve a Firenze creare un altro istituto per collocare l'arte toscana antica e moderna, o, già che c'è un istituto, completar quello?

Ecco la questione; se noi dicessimo semplicemente: si deve fare un museo dove non c'è un istituto, non diremmo tutto.

Per esprimere ciò non trovo altro modo di dire, altra parola di adoperare, se non quella di « completati ».

Il togliere la parola « completati » sarebbe assai più dannoso che non il lasciarla.

Dirò di più. Credo che il dubbio a cui alludeva l'onor. Massarani non siasi affacciato alla mente di nessuno; ond'io sono indotto ad ammirare la fertilità della mente sua, la quale scopre otravede dei nessi che generalmente altri non trovano.

Dico questo perchè, se si fosse parlato di collezioni, se si fosse detto: « le collezioni devono essere completate », allora veramente il dubbio sarebbe potuto sorgere; ma alle parole « musei completati », dare il senso che doversero completarsi spogliandone altri, a me veramente non era passato pel capo.

In conseguenza dichiaro, da parte dell'Ufficio centrale, che per noi quella parola è indispensabile. Se poi l'onor. Massarani potesse produrre un emendamento qualsiasi che, senza inconvenienti, chiarisse meglio la cosa, noi saremmo pronti a studiarlo e, secondo i casi, ad accettarlo. Ma ripeto che noi non crediamo che pericolo di dubbio vi sia, e inoltre le ampie dichiarazioni fatte lo escluderebbero, seppure esso fosse possibile.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Mi pare che sia abbastanza agevole eliminare ogni dubbio, dicendo: *o compiuto con nuovi acquisti o reperti*. Apparirebbe chiaro da questa locuzione che non è lecito compiere una collezione con detrimento di un'altra.

Prego pertanto l'onor. relatore di voler consentire a questa semplice aggiunta.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Io vorrei dire qualche pa-

rola, per calmare in certo modo le apprensioni del senatore Massarani.

La parola *completare*, per me, deve essere conservata senza nessuna apprensione, poichè ci sono svariati modi di completare un museo, e ne accenno uno. Vi sono i cambi. Chi vieterebbe, per esempio, alla regione sicula di cambiare delle maioliche o delle antiche monete dell'epoca greco-sicula con vasi etruschi o con monete romane dell'Italia centrale?

Così si potrebbe completare, senza che si spogliasse alcuno, e non si farebbe che una permuta da una regione ad un'altra.

D'altra parte io ammetto una grandissima importanza, che il concetto di completamento dei principali musei esistenti sia sancito dalla legge, giacchè oggi quello che è la piaga di queste scientifiche istituzioni, l'onor. ministro lo sa meglio di me, è appunto il loro frazionamento o la loro dispersione in tanti secondari centri, con grave spesa di personale e di locali. Ed è un danno che può crescere, se invece di completare i grandi musei esistenti, si fondassero dei musei speciali, cioè musei preistorici, musei del medio evo o del rinascimento, musei di un'arte singolare o musei industriali.

Se l'onor. signor ministro seguisse questa doppia tendenza dei tempi, allora, non solo il bilancio dello Stato ne soffrirebbe, non solo la cura del Ministero ne sarebbe assorbita, ma si sperimenterebbe il danno dei grandi musei regionali, che per difetto di completamento non potrebbero sopperire al bisogno della pubblica istruzione.

Ecco perchè mi pare, che dovesse dominare in questa legge il principio, che pochi debbano essere i musei, non numerosi nè dispersi; ma che fossero quei pochi, per quanto possibile, completi.

Ecco perchè io pregherei l'onor. Massarani a lasciare la locuzione dell'articolo quale essa è, perchè mi pare che è quella che meglio provvede all'avvenire di questi principali centri scientifici, che servono all'istoria ed alla educazione artistica in Italia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Dirò poche parole, appoggiando l'emendamento proposto dall'onor. senatore Massarani.

Di già è sorto il dubbio se si può comple-

tare un museo, spogliandone degli altri, e tanto basta per doversi questo dubbio risolvere. Gli oratori che mi hanno preceduto non disconvengono che il completamento di un museo non si può fare a spese di un altro; ed allora perchè esitare ad introdurre nell'articolo in esame le parole di doversi il museo completare per *nuovi acquisti*? Soltanto i *nuovi acquisti* possono far raggiungere lo scopo del completamento del museo, e questi nuovi acquisti non possono derivare che dagli scavi e dalle largizioni che uno può fare in beneficio del museo incompleto.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale deve fare osservare agli onorevoli preopinanti che essi si sono occupati di un solo lato della questione, ossia delle collezioni.

L'articolo tratta delle istituzioni di musei come istituti. Ora, questo concetto è complesso, è complesso di locali, di uffici, di personale, di una quantità di cose.

L'articolo diceva originariamente che in ogni provincia dovesse essere istituito un museo, ossia che in ogni provincia dovesse esservi una istituzione destinata a raccogliere oggetti d'arte.

L'Ufficio centrale si è domandato: perchè, a quale scopo si creerebbe un'altra di queste istituzioni ove già una ve ne sia? Ed ha ritenuto che, ove la istituzione esista, non se ne debba fare un'altra.

Rimaneva ancora una questione da decidere, ed era questa: vi sono dei luoghi nei quali questa istituzione esiste, ma non è sufficiente allo scopo che la legge si propone; dei luoghi nei quali, come mi suggerisce il mio vicino, questa istituzione si trova in embrione.

L'Ufficio centrale si è domandato: questo stato di cose potrà esso ritenersi tale da consigliare di crearne un'altra? Ed ha ritenuto che no, perchè sarebbe un aumento inutile di spese, e perchè non si crei una eccessiva quantità di organismi simili e superflui.

E ci è sembrato invece convenire di più che si completi quella che già esiste in germe, in embrione, e, non soltanto per ciò che riguarda le collezioni, ma per tutto intiero lo sviluppo che deve avere un istituto.

Scendendo ad una questione di parole, lo scopo di questo articolo sarebbe rimpicciolito, poichè esso non parla della distribuzione degli oggetti,

ma bensì di un istituto che deve esistere e che si vuole che esista in ogni provincia.

Torno a ripeterlo: intenzione nostra è che questo istituto, ove esiste, debba essere, se ne sarà il caso, completato, sia nel personale che nei locali, senza che se ne crei uno nuovo. Se si accettassero le proposte del senatore Massarani, questo concetto sarebbe rimpicciolito e ridotto alle sole collezioni delle quali, in questo caso, non dovevamo preoccuparci.

L'Ufficio centrale mantiene pertanto puramente e semplicemente la parola « completato », ritenendo che le dichiarazioni da me fatte in suo nome e quelle che vorrà fare l'onor. ministro bastino a togliere il più lontano dubbio, e ad imprimere a questo articolo l'efficacia che l'Ufficio centrale ha creduto e crede che debba avere.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Io voglio seguire l'onorevole relatore nell'ordine delle sue idee. Ha egli accennato che non dobbiamo rimpicciolire la questione, stante che si parla nell'articolo di musei, e non di collezioni. Ma mi avverte l'onorevole collega Fiorelli che mi siede a lato, con quella competenza che gli è propria, che la parola museo è comprensiva delle collezioni; e stando così le cose, non veggo la ragione per cui si avversano tanto le parole aggiuntive: *per nuovi acquisti*.

Insomma, la divergenza fra me e l'onor. relatore non è nella sostanza; chè anzi siamo d'accordo sul mezzo legittimo per completare il museo, epperò insisto nella mia proposta.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A me pare sieno d'accordo, tanto chi propose gli emendamenti quanto l'Ufficio centrale.

Si vuole impedire che un museo si compia a scapito di altri musei; e ciò si vuole da tutti. Se la questione del museo la si considera sotto un aspetto solo, sembra abbia ragione l'Ufficio centrale. Se guardate le collezioni e non altro, s'intende; ma il museo non è solo collezione; il museo è locale, è personale, è collezione insieme; e si potrebbe pure aggiungere esser esso una particolare sede per certi studi che altrove non si possono fare.

Qui dunque si è d'accordo; ma si vuole per altro guarentirlo dal pericolo di essere menomato.

L'onor. senatore Miraglia è stato più difficile dell'onor. Massarani. Questi aveva creduto che dichiarazioni dell'Ufficio centrale potessero in certo modo rassicurare.

L'onor. Vitelleschi ha desiderato le dichiarazioni del ministro, e il ministro si dichiara perciò perfettamente d'accordo in quest'ordine di idee, che, cioè, non si possa arricchire un museo a danno di un altro.

Ora, quanto all'esprimere tale concetto, se non bastano le dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del ministro, il che non vorrei, occorrerebbe un altro emendamento che soddisfacesse tutti.

Intendo benissimo che anche il cambio si possa dire un acquisto; intendo che la donazione si possa dire anch'essa acquisto per il museo che se n'è arricchito. Ma se gli altri due concetti, espressi o desiderati, che ebbe in mente l'Ufficio centrale per gli acquisti, non fossero bastevolmente significati, bisognerebbe trovare un'altra formula. Trovandola bene appropriata, io credo che anche l'Ufficio centrale l'accetterebbe.

Peraltro quelle proposte fino ad ora mi pare veramente che non soddisfacciano al diverso concetto, secondo il quale deve essere considerato il museo; ond'è che tanto il senatore Miraglia quanto il senatore Massarani potrebbero star paghi di queste dichiarazioni, e non credere che in questa materia sia facile lo spogliare qualcuno a vantaggio di altri. Ricordiamo tutti le grosse lagnanze per una *testa di Tito* che da Roma andò a Napoli. È un impoverimento questo che le città soffrono con moltissimo dispiacere; quindi non si può effettuare se non che con grandissima difficoltà.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Prima che si passi alla votazione dell'art. 2, desidererei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sopra un punto importante di questa legge che credevo sarebbe stato toccato nella discussione generale; ma, giunto tardi, contro la mia volontà, alla seduta, ho trovato già avviata la discussione degli articoli.

Orbene, una parte importantissima di questa legge, che si esplica in diversi dei suoi articoli, può avere conseguenze gravissime e nel fatto e nel diritto sulla proprietà dei privati.

Forse, se l'ordine del giorno non si fosse dovuto inaspettatamente invertire, l'argomento avrebbe avuto degna sede nella discussione generale che il Senato ha giudicato di pretermettere. Non rimane quindi a quelli fra noi che gli attribuiscono particolare importanza, che di ragionarne nella discussione dei singoli articoli che toccano quell'argomento. Esso, in questo articolo 2, sono io il primo a riconoscerlo, è appena accennato. Ma mi basta che si accerti in massima, che la legge colpisce pure oggetti di proprietà privata, perchè procuri, quanto sta in me, che la questione di diritto non sia pregiudicata, neppure incidentalmente, quasi inavvertita, coll'approvazione dell'art. 2.

Non sono in grado di improvvisare una discussione in proposito, ma credo basterà aver accennato tale argomento perchè gli onorevoli colleghi consentano meco, che esso merita di essere molto attentamente esaminato.

A me parrebbe che, se non si crede di sospendere la deliberazione dell'intero articolo, non vi sarebbe nessun inconveniente a sopprimere le sole parole: « e ai privati ». Allorchè verranno in discussione gli altri articoli, sui quali si dovrà di proposito determinare, se, e quali effetti abbia questa legge sugli oggetti di proprietà privata, sarà molto agevole, ove occorresse, restituire anche sopra di essi all'articolo 2 la sua efficacia.

Perciò io faccio arbitro l'onorevolissimo nostro presidente, se non convenga di sospendere addirittura la votazione di tutto l'articolo, oppure di cancellare le parole: « e ai privati ».

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARRACCO G. Ho chiesto di parlare per una mozione di ordine. È rincrescevole che di questo disegno di legge non si sia fatta discussione generale, ma non è men vero ch'essa non ha avuto luogo e siamo già all'art. 2°. Stando così le cose, io credo che bisogna rimandare agli articoli seguenti, che direttamente toccano i dritti dei privati, una questione che assai più opportunamente (ed in ciò sono del parere dell'onor. Alfieri) avrebbe trovato posto nella discussione generale.

Io fo osservare al mio amico Alfieri, che in questo articolo 2° si trova, è vero, la parola « privati » inquantochè si parla degli obblighi

che la presente legge impone « alle Amministrazioni pubbliche, agli enti morali ed ai privati ». Ma un privato può non possedere alcun oggetto d'arte, ed avere ciò non ostante degli obblighi che gli vengono da questa legge.

Per conseguenza, aspetti l'onore. Alfieri uno di quegli articoli dove non solo ci sia la parola, ma campeggi il diritto dei privati che a lui pare leso, ed allora entreremo a piene vele nella discussione.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Io forse mi sarò spiegato male, ma se ho espresso il mio pensiero come l'avevo in animo, ho la fortuna di andare d'accordo con l'onorevole Barracco. Naturalmente, non sognavo di domandare al Senato di rientrare in una discussione generale che ha deciso, pochi momenti fa, di pretermettere.

Io ho detto che pure nel rispetto degli oggetti di archeologia od arte, il determinare se ed in quali limiti l'autorità pubblica possa invadere o menomare il diritto della proprietà privata era una delle questioni più gravi impegnate in vari articoli di questa legge.

Mi pare che anche l'onorevole Baracco questo non neghi.

Io temeva che, ammettendo, sia pure incidentalmente, senza discussione l'estensione di questa legge a proprietà dei privati, la questione potesse venire più o meno pregiudicata.

Ma dopo la riserva fatta dal senatore Barracco, io non insisto, perchè sono tranquillato che l'aver incluso in questo articolo la parola *privati* non toglie la pienissima libertà di suscitare in seguito qualunque dibattimento si riferisca alla definizione del delicatissimo problema.

PRESIDENTE. Io credo che dopo le dichiarazioni dell'Ufficio centrale il senatore Alfieri si può assicurare che le questioni che egli intende promuovere nel seguito della discussione non sono per nulla pregiudicate. Quindi crederei superfluo interrogare il Senato su questo incidente.

Se però il senatore Alfieri lo desidera, sono disposto a farlo.

Senatore ALFIERI. No, non occorre.

PRESIDENTE. Allora procederemo oltre. A quest'articolo secondo sono stati proposti vari emendamenti. Ve ne sarebbe uno del senatore Mas-

sarani, ma credo che egli non vi insisterà dopo che il Senato ha già respinto il primo suo emendamento al quale questo sarebbe collegato.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. L'onorevolissimo signor presidente ha perfettamente interpretato il mio pensiero. Al secondo comma dell'art. 2 avevo però proposto un altro emendamento, e consisteva nella soppressione della parola *completato*. Dichiaro di ritirare anche questo, accettando la formale proposta dal senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Va bene. Domando ora all'onorevole senatore Ferraris se mantiene o ritira il suo emendamento al primo comma dell'articolo in discussione.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Dichiaro immediatamente, per rendermi benigno il Senato, che ritiro il mio emendamento.

Solo mi permetto di sottoporre al Senato stesso alcune dichiarazioni.

Anzi tutto io non mi sono punto spaventato della parola *regione*. Quand'anche dovessimo parlare di politica, il 1888 non è il 1860.

Ventotto anni hanno siffattamente cementato tutte le nostre popolazioni che quella parola non ci potrebbe più spaventare, come taluno ne è stato spaventato in quel tempo.

Ma io non ero nè punto nè poco preoccupato nè delle regioni politiche nè delle amministrative. Solo, giacchè si parlava di regioni, desideravo che l'Ufficio centrale ed il Ministero ci spiegassero che cosa avessero voluto intendere colla parola *regioni*, e con quali criteri sarebbe stata condotta la divisione del Regno in regioni.

Ora se dovessimo ancora sottilizzare su questo articolo, si potrebbe dire che le regioni a delimitarsi fossero *archeologiche* piuttosto che amministrative o politiche; ma per qual motivo io rinuncio al mio emendamento?

Io avevo due propositi sostanziali. In primo luogo, di evitare che si credesse che in forza di questo articolo si potessero moltiplicare senza necessità i musei; e soprattutto di richiamare a quello che sostanzialmente non è stato contestato (anzi, se pur posso arguire dalle parole dell'onorevole senatore Barracco, da lui consentito), che i musei non debbano essere materia

dimostra, ma di studio. Essendo tale il concetto dell'Ufficio centrale, scompariva anche il secondo degli intenti del mio emendamento, quello cioè che non si parlasse soltanto di conservazione, ma di studio, e per conseguenza di disposizioni degli oggetti con criterio scientifico.

Le dichiarazioni fatte mi hanno convinto che almeno lo spirito che aleggerà sopra questa legge nella sua esecuzione sarà quello che io prevedeva, e che l'onorevole senatore Barracco con tanta convinzione ebbe a spiegare, per cui mi sono disposto a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non rimarrebbe adunque che l'aggiunta proposta dal senatore Miraglia alla parola *completato*. Insiste egli nella sua proposta, onor. senatore Miraglia?

Senatore MIRAGLIA. La ritiro, perchè sono sicuro di essere disfatto.

PRESIDENTE. Allora rimane l'articolo proposto dall'Ufficio centrale.

Si rilegge l'art. 2.

#### Art. 2.

Per questa parte del pubblico servizio il territorio del Regno verrà diviso in regioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero della istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare all'adempimento degli obblighi che essa impone alle Amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati.

In ciascuna delle regioni dove non esista un museo nazionale o sia insufficiente, potrà essere istituito o completato un museo per la conservazione degli oggetti d'antichità o d'arte.

(Approvato).

#### Art. 3.

I musei formati dalle provincie e dai comuni saranno regolati colle norme stabilite per quelli dello Stato, e potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Non vorrei venire increscioso al Senato, ma giacchè abbiamo a perfezionare la legge, mi sia concesso di accennare un dubbio gravissimo che dall'articolo 3 sorge nell'animo mio.

Questi musei regionali debbono sicuramente essere sostenuti con spese affatto speciali, debbono essere condotti con intenti particolari a seconda della regione in cui si troveranno.

Ma se debbono essere regolati con le norme stabilite per quelli dello Stato, mi giova credere che lo Stato conduca con intelligenza e con economia i suoi musei; ma volere imporre queste medesime regole, queste medesime norme a dei musei regionali o minori, o condotti con un intento speciale, mi sembra dichiarazione molto pericolosa sotto il rapporto delle finanze, e mi si conceda anche, sotto il rapporto dell'autonomia.

Non mancherebbero nemmeno esempi di musei, i quali sono stati condotti ed hanno saputo acquistare una grande riputazione nella scienza senza che le norme dei musei dello Stato vi abbiano avuta alcuna parte; anzi vi sarebbe taluno che mi suggerirebbe l'indicazione di un museo che andava sufficientemente bene e a cui coll'ingerenza dello Stato venne a mancare il florido incremento di prima.

Sarà forse un'eccezione, una eventualità. Ma del resto è certo che non sempre il Governo col suo aiuto riesce di giovamento alle istituzioni, che sorgono per iniziativa, talvolta individuale, e che, in ogni modo, meglio vivono di vita locale e propria.

Lasciando ora da parte gli esempi odiosi, mi limito a parlare del primo.

Il museo di Reggio d'Emilia istituito dal benemerito sacerdote Chierici ha acquistato una grande importanza, appunto per le cause che ho avuto l'onore d'indicare nel proporre l'emendamento dell'art. 2.

E vorrà il Ministero, costretto dalla legge, imporre a quel museo le stesse norme stabilite per i musei dello Stato?

A me pare che ciò non convenga, e che quindi, se si deve ammettere una sorveglianza, una ingerenza governativa, non so però quando necessaria, si formi almeno l'articolo in modo da permettere di adattare le norme dei musei dello Stato in quanto siano suscettibili di applicazione ai musei speciali ed ai regionali.



Quando l'Ufficio centrale abbia esposto il suo avviso sopra queste mie osservazioni, vedrò se sia il caso di presentare un emendamento.

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO G. Io ho domandato la parola per dichiarare all'onor. senatore Ferraris qual è stato il concetto così del Governo nel proporre l'articolo, come dell'Ufficio centrale nell'accettarlo tal quale era nella redazione primitiva del Ministero.

I musei dei comuni e delle provincie non possono essere esclusi, perchè molte città, come ad esempio la città d'Orvieto che possiede tante ricchezze, ove si trovano tanti tesori, hanno naturalmente bisogno di conservarli e quindi diventa necessario il consentire all'esistenza di tali musei locali, comunali o provinciali...

Senatore FERRARIS. Quello appunto che dicevo io.

Senatore BARRACCO G. È tanto ciò necessario, che il Governo in questo medesimo articolo domanda la facoltà di potere, ove lo creda opportuno, sovvenire i detti musei con qualche sussidio. Ed è quindi naturale che, sovvenuti dallo Stato, si governino con le norme scientifiche, noti bene l'onor. Ferraris, colle norme scientifiche con le quali...

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore BARRACCO G. ... colle quali lo Stato regola tutti i musei che sono sotto la sua dipendenza.

Per esempio, se fossero abbandonati a se stessi, questi musei potrebbero benissimo ordinare in un senso tutt'altro che scientifico gli oggetti che posseggono.

Potrebbero inoltre fare dei cambi, per cui oggetti importanti potrebbero uscirne, ed entrarvi invece oggetti dei quali non preme punto al Governo nell'interesse della scienza che si acquisti la proprietà.

Ecco in che senso è stabilito nell'articolo che debbono essere governati dalle stesse norme colle quali sono governati i musei dello Stato. Queste non sono norme burocratiche. Non s'intendono assoggettare al rigore burocratico i musei comunali, ma si vuole elevarli al grado di musei scientifici.

Credo che dopo queste spiegazioni l'onorevole senatore Ferraris debba essere contento,

e che non insisterà più oltre, e voterà questo articolo, così com'è redatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. L'onor. Barracco è stato cortese come l'altra volta, ma non posso io essere del pari cortese questa volta con lui, perchè veramente le sue ragioni non m'hanno nè punto nè poco convinto.

Sarò nell'errore, ma prego gli onorevoli colleghi a volersi occupare delle mie osservazioni.

Anzitutto egli dice *norme scientifiche*. Ma veramente l'articolo non dice *norme scientifiche*, ma bensì *norme stabilite*. Dunque questa spiegazione di *scientifiche* dovrebbe aggiungersi nel suo concetto.

Se non che, che cosa vuole! è permesso ad uno che si dichiara ignorante in questa materia, ed incompetente, se così gli piace, purchè non venga meno la dignità senatoria, a quest'uomo incompetente è egli lecito di indicare che qualche volta è possibile, non dico che si dia il caso, ma è possibile che in quei luoghi distinti nei quali si hanno dei musei, locali speciali, vi siano degli uomini che, sebbene non abitino nella capitale, sebbene non abbiano la diretta ispirazione del Ministero della pubblica istruzione, tuttavia in quella materia ne sappiano almeno quanto ne può sapere il capo di divisione, oppure quel personaggio da cui il ministro attingerà, come tecnico, le sue ispirazioni? Io dico di sì. Quindi non credo che la parola « norme » possa essere supplita ó caratterizzata colla parola « scientifiche » che non esiste.

Ma quand'anche poi vi fossero queste norme scientifiche, mi rincresce il ripeterlo (ma non sempre il sole che viene dall'*alma urbs* è fatto per illuminare coi raggi che spande quest'astro benefico della capitale), non vengono sempre a fecondare i semi che stanno nelle lontane regioni.

Quindi io insisterei, tanto più, su questo argomento, perchè nè le burocratiche, nè le scientifiche norme mi appagherebbero o tranquillizzerebbero sulla sorte e progresso di questi musei.

Ma l'onorevole senatore Barracco aggiungeva un'altra considerazione. Egli dice: Noi autorizziamo il Governo a sussidiarli; e se il Governo sussidia, allora ha il diritto di comandare.

Sicuramente il Governo, quando dà sussidi, li dà col danaro dello Stato, e quindi non fa un beneficio, perchè, se assegna qualche sussidio, bisogna necessariamente che sia condotto da uno scopo adatto all'istituto che vuol sussidiare; ma forse che, quando il Ministero dell'istruzione pubblica dà un sussidio, fa realmente una beneficenza, e non esercita puramente e semplicemente una delegazione che ha avuto dallo Stato? Anche in questa ipotesi, volere che unicamente per corrispettivo, a riguardo di questo sussidio pecuniario, possa venire lo Stato a disturbare, in ipotesi, l'indirizzo del museo locale, mi sembra che sarebbe troppo caramente pagato.

Ma, onor. senatore Barracco, l'articolo dice: « potranno essere autorizzati »; invece, secondo il suo concetto, bisognerebbe dire: quando siano autorizzati, allora lo Stato potrà fare questa o la tal'altra cosa. L'articolo dicendo: « potranno essere autorizzati », in questo modo, il vincolo è certo, il sussidio dipende poi dalla determinazione più o meno benigna del Ministero della pubblica istruzione.

Quindi io non assento alle spiegazioni date e domando la soppressione di questo articolo.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo che l'articolo terzo debba mantenersi. In esso si dicono cose distinte: facoltà al Governo di sussidiare alcuni di questi musei. A me sembra necessario che la legge dia questa facoltà, altrimenti non potrebbe essere esercitata. Se poi questo sussidio sia un atto di beneficenza che non porti obblighi, o venga dallo Stato come delegazione, io non vado a cercare.

Veggio solo che quanto è nello Stato, quanti organismi in esso funzionano, quanti uffici sieno, è dovere della potestà che veglia di procurare che tutti compiano nel miglior modo il servizio loro: e se per compierlo domandano un aiuto, mi pare molto ragionevole che lo Stato possa dare questo aiuto, a patto sia corrisposto in questa o quell'altra maniera.

Come l'articolo non subordina il sussidio all'ordinamento del museo, non è il caso di discutere; è solo il caso di vedere se le norme che lo Stato fissa per i suoi musei possano accomunarsi ai musei provinciali e comunali.

L'onorevole Ferraris ha detto una verità luminosa quanto quel sole che dalla capitale non riesce ad illuminare sempre tutti i luoghi: è verissimo che in un piccolo centro può essere tale scienziato che ordini il proprio museo in miglior modo che non faccia lo Stato. Ciò è tanto vero che lo Stato si regola spesso nelle cose proprie dietro l'esperienza attinta da coloro i quali fanno nel loro privato quello che esso da individuale vuol rendere generale.

Infatti le leggi organatrici dei servizi non balzano fuori dal capo come Minerva. Il Governo veramente è ben lungi dall'essere la testa di Giove, e non pretende d'indovinare subito gli organismi migliori. Perciò appunto, nel caso presente, si è opposto all'emendamento proposto dal senatore Massarani agli articoli 1 e 2.

L'onor. Barracco ha accennato su che cosa cadranno le norme: il museo si compone di oggetti d'arte i quali vogliamo regolare. Onde si potrebbe quasi dire, e avrebbe potuto dirlo il senatore Ferraris, essere questo articolo ozioso, perchè il museo essendo un complesso di oggetti d'arte e di antichità, tutto quanto prescriveremo sopra simigliante materia dovrà naturalmente applicarsi ad esso pure. È evidente che un regime proprio le collezioni debbono avere; donde la necessità di fissare norme. Queste norme sta bene che vi sieno (anco se non si accetti l'epiteto di scientifiche dato loro dall'onor. Barracco) e si debbono osservare. Conservare le collezioni vuol dire prima di tutto disporle bene. Ora questa disposizione, lo scienziato che la crea, la farà tale che possa essere approvata dal Governo. Questo poi è sempre in grado di conoscere le collezioni, perchè esse non si compongono di esemplari unici al mondo. Il Governo sarà illuminato qualora cadesse in errore.

Dunque, come oggetto, quanto è nel museo cade sotto la sanzione di una legge la quale si intitola: di conservazione delle opere d'arte.

Viene poi un'altra questione capitale, e mi pare l'abbia accennata anche l'onor. Barracco: quella dei cambi. Ora consideriamo i musei provinciali e comunali, che non solo non si combattono ma si desidera che sieno e prosperino. In parecchie città essi sono già istituiti, come Orvieto, Este e altre molte.

Questi musei locali, non avendo carattere regionale, significano o una individualità storica, o una individualità etnografica, o uno stato

di civiltà proprio solo di quel dato luogo. Il trasportarli, o il trascurarli, è un distruggere la testimonianza storica e artistica che si produce lì.

S'intende che nei musei più grandi possano essere campioni di tutta la regione. Ma vi sono luoghi particolari, i quali, come hanno importanza storica, così ne hanno per la civiltà che colà lasciava sue tracce.

Ora, questi musei non debbono essere in balia dei comuni o delle provincie che li possono disperdere. Queste sono norme non scientifiche, ma morali, le quali non hanno che vedere col modo in cui si debba aprire o chiudere il museo, tenervi questo o quell'impiegato, avere questo o quell'interprete.

È una guarentigia che deve dare assolutamente il comune o la provincia che istituisce il museo, cioè, la testimonianza storica del luogo, dei fatti che in esso si compiono, dell'eccellenza a cui giunsero gli uomini suoi, resti perpetua.

E avendo noi determinato che anche i musei nazionali, se sono manchevoli in alcuna parte, non si possano completare col prendere la roba altrui, mi par molto naturale l'impedire che i musei comunali e provinciali si possano disfare, o per mal governo, o col mandar fuori oggetti, che poi la nazione desidera invano rimangano nel paese.

Prego quindi il Senato ad accettare l'articolo tal quale fu proposto e dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Per verità l'Ufficio centrale ha dovuto riconoscere che c'è qualche cosa di vero nelle osservazioni fatte dall'onor. Ferraris, e ciò tanto teoricamente quanto praticamente.

Teoricamente, è evidente che il sottoporre delle piccole collezioni al regime che disciplina quelle vaste dei grandi centri pare qualche cosa di molto sproporzionato. Queste norme dovranno essere talmente impicciolate che non saranno più le stesse; praticamente, devesi riconoscere poi che questo potrebbe creare degli intralci a coloro che si danno la briga, che si assumono il carico di fare queste collezioni.

Ora sembra che, forse, una qualche restri-

zione, senza pur nuocere al concetto così giustamente espresso dall'onorevole ministro, si possa introdurre.

L'Ufficio centrale quindi proporrebbe per quest'articolo una nuova formula, dichiarando tuttavia di non essere disposto ad insistervi quante volte il ministro sollevasse contro la medesima delle obbiezioni.

La nuova dizione che all'Ufficio centrale sembra adatta al soggetto sarebbe la seguente:

« I musei formati dalle provincie e dai comuni sono sotto la sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione, e per quello che concerne l'ordinamento scientifico saranno regolati conformemente alle norme stabilite per quelli dello Stato; potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento ».

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Io intendo che si attribuisca al Governo, tanto più quando ciò si connetta colla concessione di sussidi ad istituzioni provinciali o comunali, tutto ciò che può essere considerato come ufficio di vigilanza e di tutela dei diritti dello Stato e degli interessi generali della nazione.

Dove vedo una responsabilità di chi incarna i poteri dello Stato, consento senza nessuna difficoltà che esso sia investito dell'autorità necessaria per soddisfare a quella responsabilità.

Dunque non contendo al Governo, e nella fattispecie al Ministero di pubblica istruzione, di determinare le condizioni alle quali egli riconosce i musei od altri istituti congeneri cui si applicano le disposizioni e tanto più i benefici di questa legge. Nè gli contendo nemmeno la vigilanza sull'andamento di quegli istituti medesimi.

Quando invece si accenna a direzioni scientifiche, come mi pare facesse l'onorevole mio amico il senatore Barracco, quando, secondo il solito, si vuole far bollare la scienza dallo Stato, quando nelle scienze e nelle arti si vuol far derivare dallo Stato qualche cosa di più o meno dogmatico e cattedratico, confesso che nasce subito in me il sospetto e poi la resistenza. Mi affretto a soggiungere che in argomento d'arte e di musei mi riconosco personalmente incompetente. Fo parte del buon pubblico che gode di ciò che gli uomini dotti e sperimentati rac-

colgono e dispongono nei musei e nei monumenti. Per essi e non per me invoco la libertà che tanto contribuisce ai progressi della scienza e dell'arte.

Fra gli uomini che si dedicano con maggior favore e con riputazione ad uno stesso ramo di cultura scientifica quante volte non accade non solo diversità, ma rivalità e contrarietà di metodi, di indirizzi, di dottrine? E di cotali differenze e contese chi vorrebbe negare che moltissimo si giovi lo incremento delle cognizioni umane? Perchè lo Stato dovrà sedere arbitro di queste feconde gare, sottoporre l'uno all'altro gli uomini più esperti ed imporre la uniformità delle norme scientifiche?

La conseguenza di ciò sarà di far dipendere la stabilità degli ordinamenti scientifici dalla permanenza in seggio di un ministro o di un direttore generale.

A cagion d'esempio, nel solo campo dei musei d'archeologia, parecchi sono gli intenti e gli ordini di indagini che si possono proporre gli studiosi. Per qual motivo si subordinerebbero essi gli uni alle esigenze ed ai criteri degli altri?...

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore ALFIERI... Nemmeno la nuova formula dell'articolo proposta dall'Ufficio centrale soddisfa i miei desideri, poichè mantiene questa preponderanza, questa sorta di pontificati scientifici ai quali la dignità e gli interessi veri della scienza si ribellano.

Se invece si tratta di lasciare, come ho detto, allo Stato una facoltà di vigilanza sull'andamento amministrativo di tutti gli istituti che questa legge ha in mira, io non avrei difficoltà ad accettare l'art. 3.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. In molti casi mi sono trovato dell'avviso dell'onor. mio amico e collega Alfieri, e mi ricordo, anzi, di essermi valso in alcuni casi delle stesse parole da lui usate. Nel caso attuale però sono costretto a dirgli che non posso accettare le sue idee.

Prima di tutto debbo dire che qui non si tratta di privati, ma si tratta solamente di comuni e di provincie. Faccio riflettere che alle volte le provincie ed i comuni si possono trovare in condizione di avere degli oggetti infi-

nitamente superiori alla loro cultura, perchè non è detto che dove vi sono oggetti di antichità, vi siano anche uomini idonei a studiarli. Può accadere che in un piccolo comunello voi troviate degli oggetti, se non importantissimi per valore, importanti scientificamente, e che questi stieno in mano di un sindaco e di una Giunta del genere di quelli che si trovano nelle montagne o lungo il nostro litorale e che sono ben lontani dall'essere all'altezza necessaria per occuparsi di queste cose.

Se a queste persone, se a queste rappresentanze voi non date una sorveglianza, sia pure a larghe linee, come potrete ottenere che non si sciupino, che non si sperperino gli oggetti loro affidati, e che il trattamento di questi oggetti sia qualcosa di conforme alle abitudini, alle esigenze della scienza?

Questo è quello che noi domandiamo e ci siamo a questo scopo serviti delle parole più late che si potevano trovare.

Quando si tratta di comuni e di provincie bisogna ricordare che già noi imponiamo loro ben altri vincoli che non sia questo. È riconosciuto che i comuni e le provincie sono sotto una certa tutela esercitata dallo Stato. Ciò sarà bene o male; ma è il nostro regime e se c'è caso in cui questo regime non faccia male a nessuno è precisamente il caso presente.

Piuttosto che abbandonare delle collezioni preziose a un sindaco di villaggio, io preferisco che esse sieno regolamentate colle norme che valgono per tutti i grandi istituti, nelle quali interloquiscono tutti gli uomini abili e competenti.

Se l'onor. senatore Alfieri osserverà bene la nostra dizione, egli tosto si avvedrà che nessun inconveniente ne apparisce, ed io mi tengo sicuro che egli non vorrà lasciare degli oggetti preziosissimi in balia delle Amministrazioni comunali, qualunque esse sieno.

Noi intendiamo che i musei non sieno abbandonati, che non debbano sperperarsi e che abbiano la voluta sorveglianza. Ora, per quel che concerne il regolamento scientifico, essi saranno sistemati a seconda delle norme stabilite per i musei dello Stato, vale a dire che non saranno istituiti, retti ed ordinati ad arbitrio, ma disposti ed esposti secondo la scienza e per lo studio.

E questa è cosa importantissima; perchè, se

queste collezioni non sono disposte ed esposte per gli scienziati, a che servirebbero?

Si potrebbe seguire in questo la fantasia del sindaco di un comune?

Credo che le domande dell'Ufficio centrale sieno tanto limitate da potere l'onor. senatore Alfieri accettarle senza ledere in alcuna guisa i suoi principî di decentramento.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Mi duole di dovere insistere ancora su questo argomento, ma mi permetta l'onorevole mio amico, senatore Vitelleschi, di osservare che qui non si tratta di comunelli di montagna....

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. A Corneto c'è un bellissimo museo!

Senatore ALFIERI.... Qui si tratta di musei formati da provincie e da comuni, nè posso considerare l'art. 3, se non in conformità di intenti coll'art. 2.

È ben difficile il concepire la formazione di una raccolta degna del titolo di museo, sia pure per eccezione molto rara, in un comunello, od anche in una città cospicua, se non vi si siano adoperate attitudini appropriate e con uno zelo che meritano riguardi ed incoraggiamenti, non censure, correzioni, esautoramento. Non mi si vorrà dire che sotto il nome di musei l'art. 3 contempra una qualsiasi raccolta in un locale qualunque di oggetti senza relazione tra loro, senza ordine razionale, ai quali non presiedono persone che più o meno se ne intendano e ne rispondano.

Quando mancano queste condizioni la legge, anzichè alla direzione scientifica, dovrebbe provvedere alla creazione dei musei. Invece, quando un vero e proprio museo provinciale e comunale già esista, è molto probabile che un ordinatore, un conservatore, un direttore vi sia meglio atto a suggerire buone norme di perfezionare l'istituto che a ricevere ordini ed istruzioni da altri.

Quelli sono i casi da me contemplati, perchè li stimo i più frequenti, e mi meraviglio come l'onor. senatore Vitelleschi abbia potuto supporre che io mirassi a qualche isolata scoperta di qualche coccio, o di qualche frammento mutilato di un cimelio, deposto per cura di un sindaco o di un assessore in qualche stanza della casa comunale.

Ma, pure secondo la correzione proposta dall'Ufficio centrale, l'art. 3 fa sorgere il dubbio che l'indomani della promulgazione di questa legge, chi venga preposto dal Ministero della istruzione pubblica alla suprema direzione dell'archeologia e delle belle arti possa o debba indistintamente dare norma a tutte le direzioni dei musei preesistenti o da formare, anche quando siano governati da uomini di notoria capacità all'ufficio, ed ivi chiamati o per volontà dei fondatori, o per la fiducia dei compaesani e forse anche per iscelta delle pubbliche potestà locali o per nomina governativa.

Già si ritorna sempre a quel concetto che per tutto ciò che dipende dal Ministero della pubblica istruzione conviene far capo a qualche corpo sacerdotale ed a un pontefice che lo presieda. Così si farà dei direttori generali alla Minerva una nuova forma di conclave pedagogico e scientifico.

A questo concetto, lo dico franco, ogni volta che fa capolino nelle proposte di leggi, mi ribello. Se vi ha cosa che non si pieghi a forme dogmatiche e sulla quale lo Stato non abbia imperio, questa è la scienza, è l'arte.

Non vorrà negarmi l'onor. Vitelleschi che l'art. 3 si riferisca, se non unicamente, certo principalmente a musei già istituiti o bene avviati al loro compimento per opera di provincie o di città. Allora confido che egli non trovi più nè avventata, nè indiscreta la domanda di lasciare alla direzione scientifica di quegli istituti larga indipendenza ed autonomia.

Ciò bene assicurato, non ho difficoltà ad attribuire al Governo, come già dissi, ogni facoltà di verificare ed accertare, per mezzo di ispezioni da esso ordinate, le condizioni di fatto e gli statuti dei musei contemplati in questa legge, e di vigilanza affinchè le buone regole dell'economia sieno osservate, che la disposizione degli oggetti raccolti risponda allo scopo di quegli istituti.

Ma queste, anzichè scientifiche, si devono qualificare norme amministrative, e così vorrei fossero chiamate nel testo emendato dell'art. 3.

Se così non si facesse, meglio sarebbe sopprimere addirittura l'articolo.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Interpretando il voto del Senato, io pregherei l'Ufficio centrale a vedere se, a seconda delle proposte fatte, possa trovarsi una

formola che soddisfi i proponenti, e quindi rimanderei la discussione a domani.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. A me non pare che la cosa ne valga la pena. Però l'Ufficio centrale è a disposizione del Senato.

Noi non avevamo detto le *norme amministrative*, abbondando nel senso dell'onorevole Alfieri, giacchè è evidente che dicendosi *norme amministrative* il gravame verrebbe probabilmente ad essere maggiore.

Ci eravamo limitati a dire che un museo deve essere tenuto come un museo.

Impossibile trovare formola più larga di questa: che i musei dovranno essere tenuti conformemente alle norme che presiedono alla conformazione dei musei.

Se si crede, si differisca pure a domani il deliberare sopra questo articolo. All'Ufficio centrale non sembra però che ciò sia necessario.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Prego i signori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

#### Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Leggo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei due progetti di legge:

1° « Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti »:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	58
Contrari . . . . .	36

(Il Senato approva).

2° « Consorzi d'acqua a scopi industriali »:

Votanti . . . . .	96
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	22

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle 2 e 1/2 pom.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità (*Seguito*);

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali nel Regno.

La seduta è sciolta (ore 6 e 10 pom.)